

XIX legislatura

A.S. 1206:

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport”

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Luglio 2024

n. 175



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 1206: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL175, luglio 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Capo I INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO	1
Articolo 1, comma 1 (<i>Aggiornamento dei piani economico-finanziari delle società concessionarie con scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024</i>).....	1
Articolo 1, comma 2 (<i>Valutazione da parte di una primaria società di revisione dei progetti elaborati dalla società Autostrada tirrenica S.p.a.</i>).....	2
Articolo 1, commi da 2-bis a 2-sexies (<i>Affidamento della concessione per l'A22 Brennero-Modena</i>).....	3
Articolo 2 (<i>Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158</i>).....	5
Articolo 3 (<i>Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari</i>).....	11
Articolo 4 (<i>Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell'Autorità per la Laguna di Venezia e della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari nonché della Fondazione Teatri di Piacenza</i>).....	14
Articolo 5 (<i>Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali</i>).....	20
Articolo 6 (<i>Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale</i>).....	30
Articolo 6-bis (<i>Norma in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile</i>).....	32
Articolo 7 (<i>Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani</i>).....	32
Articolo 8 (<i>Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO₂</i>)..	36
Articolo 9 (<i>Rifinanziamento per interventi infrastrutturali della regione Liguria e per il completamento della Scuola Politecnica – Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli</i>).....	39
Capo II INVESTIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO	41
Articolo 10 (<i>Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane</i>).....	41
Capo III MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE	45
Articolo 11 (<i>Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale</i>).....	45
Capo IV MISURE URGENTI IN MATERIA DI SPORT	47
Articolo 12 (<i>Misure urgenti in materia di sport</i>).....	47

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

CAPO I INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO

Articolo 1, comma 1

(Aggiornamento dei piani economico-finanziari delle società concessionarie con scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024)

Il comma 1 inserisce il comma 3-bis all'articolo 13 del decreto-legge n. 162 del 2019, prevedendo che, entro il 31 luglio 2024 le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentino le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari. L'aggiornamento dei suddetti piani è perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

La RT afferma che la disposizione è finalizzata a regolare la disciplina di aggiornamento dei piani economico-finanziari relativi alle società concessionarie con periodo regolatorio quinquennale in scadenza nel corso dell'anno 2024, prevedendo che il relativo *iter* debba essere perfezionato entro il 31 dicembre 2024, atteso che in relazione alle società concessionarie con periodo regolatorio quinquennale scaduto entro il 31 dicembre 2023, trova applicazione l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019.

Per la RT la misura opera in invarianza finanziaria per le concessionarie autostradali e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati¹, ha affermato che per le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024, è da escludersi l'esigenza di qualsiasi riconoscimento tariffario intermedio, trattandosi di concessionari che, a differenza di quanto stabilito con riguardo alle società concessionarie con periodi regolatori scaduti al 31 dicembre 2023, hanno aggiornato la tariffa a decorrere dal 1° gennaio 2024 sulla base delle disposizioni convenzionali vigenti e potranno applicare l'adeguamento tariffario dal 1° gennaio 2025 sulla base dei

¹ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 24 luglio 2024, Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V).

piani economico-finanziari che saranno da questi presentati entro il 31 luglio 2024 e successivamente perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, comma 2

(Valutazione da parte di una primaria società di revisione dei progetti elaborati dalla società Autostrada tirrenica S.p.a.)

Il comma 2 modifica l'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 121 del 2021 che, al fine di ridurre i tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, nelle more della definizione del procedimento di revisione della concessione, ha autorizzato l'acquisto da parte della società ANAS Spa dei progetti elaborati dalla società Autostrada tirrenica S.p.a. relativi al predetto intervento viario, previo pagamento di uno specifico corrispettivo. In particolare, le modifiche:

- specificano che il suddetto corrispettivo sia quantificato sulla base della valutazione documentale e contabile affidata a primaria società di revisione, i cui oneri sono a carico della società ANAS S.p.A.;
- sopprimono la previsione che il parere preventivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici riguardi l'entità del corrispettivo.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, intervenendo esclusivamente al fine di semplificare la procedura per la quantificazione dei progetti dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi. In particolare, precisa che le spese per l'affidamento a una società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio dell'attività di quantificazione del corrispettivo da corrispondere all'Autostrada tirrenica S.p.a. per la cessione ad ANAS S.p.A. della documentazione progettuale sviluppata in relazione all'intervento di cui trattasi, sono a carico della medesima ANAS S.p.A. Il costo di tale attività di consulenza finalizzata alla quantificazione del progetto di cui trattasi si attesta tra i 40.000 e i 100.000 euro e sarà sostenuto da ANAS S.p.A. Tali oneri sono ascrivibili a spese operative e conseguentemente sono riconducibili a oneri di gestione a carico del bilancio di ANAS S.p.A. senza ulteriori aggravii per la finanza pubblica.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati², ha segnalato che agli oneri di gestione, stimati in un intervallo compreso tra 40.000 e 100.000 euro sulla base delle condizioni medie di mercato, connessi all'affidamento del servizio di valutazione documentale e contabile a primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio, da svolgersi ai

² Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 24 luglio 2024, Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V).

fini della quantificazione del corrispettivo che ANAS Spa dovrà corrispondere alla società Autostrada tirrenica Spa per l'acquisto dei progetti da questa elaborati per la realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, ANAS Spa potrà provvedere nell'ambito del meccanismo degli oneri di investimento espressamente contemplati nel Contratto di programma ANAS, il cui ammontare complessivo è sufficiente alla copertura di tale tipologia di spesa.

Al riguardo, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, andrebbero indicati, nell'ambito degli oneri di investimento contemplati nel Contratto di programma ANAS, la quota destinata alla copertura degli oneri di gestione in questione e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalità a valere sulle predette risorse.

Articolo 1, commi da 2-bis a 2-sexies ***(Affidamento della concessione per l'A22 Brennero-Modena)***

I commi da 2-bis a 2-sexies, inseriti dalla Camera dei deputati, attengono a disposizioni riguardanti la società Autobrennero Spa.

In particolare, il comma 2-bis reca alcune modifiche all'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2021, disponendo la proroga dell'affidamento della concessione dell'autostrada A22 del Brennero. Il termine del 30 novembre 2023 previsto per la conclusione dell'affidamento della concessione dell'autostrada A22 Brennero-Modena viene trasformato nel termine del 31 dicembre 2024 entro il quale bandire il suddetto affidamento.

Il comma 2-ter autorizza la società Autobrennero Spa a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari a euro 232.776.612,00 a integrale adempimento di quanto dovuto dalla medesima società a titolo di maggiori introiti per il periodo di gestione dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2022. Si precisa inoltre che la somma in questione per le annualità successive al 31 dicembre 2022 sono quantificate nella percentuale del 27,25 per cento del margine operativo lordo desunto dai bilanci di esercizio della società regolarmente approvati. Alla predetta somma concorre l'acconto già versato dalla società concessionaria ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 121 del 2021. L'accettazione della citata somma è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021.

Il comma 2-quater prevede che il versamento della somma di cui al comma 2-ter, è effettuato dalla società Autobrennero Spa nella misura di 70 milioni di euro entro il 20 novembre 2024 e la parte rimanente, al netto dell'acconto già versato pari a 70.000.000,00 euro dalla concessionaria in forza del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 121 del 2021, nella misura di 41.592.204,00 euro entro il 15 dicembre 2025, e nella misura di 51.184.408,00 euro entro il 15 dicembre 2026. Per le annualità successive al 31 dicembre 2022, il versamento è effettuato per l'anno di esercizio 2023 entro il 28 febbraio 2025, per gli anni di esercizio 2024 e 2025 entro il 31 ottobre 2026 e per le annualità successive entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio della medesima società.

Il comma 2-quinquies stabilisce, inoltre che l'efficacia liberatoria rispetto alle somme dovute ai sensi dell'articolo 2 comma 1-bis del decreto-legge n. 121 del 2021, è subordinata al pagamento dell'importo di cui al comma 2-ter, e altresì al deposito da parte della società Autostrada del Brennero S.p.A., presso le sedi competenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, anche giudiziale, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico Statale, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché ai giudizi cautelari connessi e ad eventuali azioni future relative al rapporto concessorio fino alla data di entrata in vigore

della presente disposizione, con compensazione delle spese, ad esclusione di ogni diritto e ogni contenzioso, anche futuro, in relazione alle risorse del fondo di cui all'articolo 55, comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e ai relativi interessi, maturati a vario titolo.

Il comma 2-*sexies* prevede che, fermo quanto previsto dai commi da 2-*ter* a 2-*quinqüies*, la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada A22 Brennero Modena è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano economico finanziario, una quota anche prevalente dei propri proventi in un fondo di accumulo destinato al finanziamento di interventi di adeguamento e potenziamento della rete autostradale, anche connessa, al potenziamento di sistemi locali di adduzione all'autostrada medesima e finalizzati al miglioramento della viabilità, anche ordinaria, funzionale all'asse autostradale. L'utilizzo delle disponibilità del fondo avviene in base ad apposite convenzioni da stipularsi tra la società concessionaria e gli enti locali di volta in volta territorialmente competenti, che mantengono la responsabilità e la titolarità della realizzazione degli interventi. Da ultimo si prevede che la convenzione di concessione relativa alla tratta autostradale A22 Brennero Modena definisce i contenuti delle convenzioni sopra citate, l'elenco degli interventi da finanziare e i criteri per l'individuazione di eventuali interventi alternativi da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, considerato che la disposizione dispone l'ulteriore proroga dell'affidamento della concessione dell'autostrada A22 del Brennero-Modena, scaduta il 30 aprile 2014, tenuto conto dei chiarimenti forniti in passato dal Governo in merito alla compatibilità con l'ordinamento europeo³, andrebbe confermata la compatibilità anche della disposizione in esame.

Inoltre, appare opportuno che siano forniti maggiori chiarimenti in merito all'autorizzazione concessa alla società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada A22 Brennero Modena ad accantonare, in base al proprio piano economico finanziario, una quota anche prevalente dei propri proventi in un fondo di accumulo destinato al finanziamento di interventi di adeguamento e potenziamento della rete autostradale. Sul punto, in particolare, andrebbe chiarita la portata della disposizione atteso che non risulta definita l'entità dell'accantonamento dei proventi in un fondo di accumulo.

³ Cfr. Nota di risposte all'A.S. 452 – Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. In particolare si affermava in relazione all'articolo 10, comma 2, che “la disposizione pone una specifica deroga alle previsioni di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che vieta alle amministrazioni di affidare le concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183 di tale codice. In particolare, la deroga al citato comma 8-*bis* dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 50 del 2016 trova fondamento nella specificità della tratta autostradale in esame, con la finalità di assicurare la realizzazione degli interventi legati al menzionato corridoio scandinavo-mediterraneo, essenziali sia a livello locale, per lo sviluppo del territorio e dell'economia dei territori coinvolti, che a livello europeo, per garantire la libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone all'interno del mercato unico”.

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)

L'articolo 2, modificato dalla Camera dei deputati, introduce modifiche al decreto-legge n. 35 del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

In particolare, le novelle tra l'altro:

- modificano l'articolo 2, comma 8, prevedendo, tra l'altro, che il progetto esecutivo sia approvato anche per fasi costruttive;
- modificano l'articolo 2, comma 8-*bis*, specificando che il limite massimo del costo complessivo dell'opera è quello delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023⁴;
- modificano l'articolo 2, comma 8-*quater*, precisando che ai fini della determinazione della variazione percentuale del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi (funzionale al calcolo dell'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale), dovranno essere presi in considerazione i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno (anziché i prezzi delle tariffe);
- introducono il comma 8-*sexies* all'articolo 2, prevedendo che l'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi sia sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione in merito all'applicazione dei criteri di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- modificano l'articolo 3, comma 8, precisando che entro il 31 dicembre 2024 dovrà avvenire l'approvazione, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS): delle osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi; delle eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale; del progetto definitivo e della relazione di aggiornamento; del piano economico-finanziario; della relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell'intervento;
- modificano l'articolo 4, comma 8, prevedendo che la società concessionaria possa avvalersi del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in regime di distacco anche per l'attività di direzione lavori dell'opera. Contestualmente il contingente massimo di detto personale è incrementato da 100 a 150 unità.

Inoltre, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati sono state introdotte ulteriori disposizioni che nell'integrare l'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 35 del 2023, autorizzano, all'avvenuta sottoscrizione degli atti aggiuntivi, la Stretto di Messina S.p.A. ovvero il contraente generale, entro 30 giorni dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, a stipulare con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari individuate dal piano particellare di esproprio relativo alla stessa opera, l'atto di cessione del bene o del diritto reale con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La Stretto di Messina S.p.A. non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta. Decorso il termine di trenta giorni sopra

⁴ A legislazione previgente detto limite era indicato nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza. Nell'Allegato "Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica" al Documento di economia e finanza 2023 si precisa, infatti, che il costo dell'opera, dagli aggiornamenti svolti, risulta di 13,5 miliardi di euro. Le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria, che dovranno essere oggetto del contratto di programma con RFI, si stima avranno un costo di 1,1 miliardi di euro. Le opere di ottimizzazione e complementari alle connessioni stradali, invece, di minor impatto economico, verranno meglio definite e dettagliate nell'ambito dei prossimi contratti di programma con ANAS;

menzionato, l'Autorità espropriante provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

Ai pieni proprietari da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione che abbiano stipulato gli atti di cessione, è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, un'indennità quantificata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 15 per cento. Per il caso di cessione di immobile adibito ad uso di prima casa è inoltre riconosciuta un'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa, fino ad un importo massimo di euro 40.000, da quantificarsi sulla base delle circostanze del caso concreto, al fine di tenere conto delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa. All'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa hanno diritto anche i locatari che comprovino il relativo titolo con un contratto di locazione regolarmente registrato da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel caso in cui il proprietario o il locatario non provi la residenza nell'immobile da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa è ridotta a 10.000 euro.

Per quanto attiene, invece, gli usufruttuari agli stessi è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli atti di cessione, la quota delle indennità sopra menzionata, calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2023, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario.

Le predette disposizioni si applicano anche per gli immobili indicati dal piano particellare di esproprio che ospitano la sede operativa di imprese. In tal caso l'indennità aggiuntiva è quantificata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 9 per cento per le aree coperte e del 3 per cento per le aree scoperte. Per assicurare la ripresa delle attività economiche, alle imprese di cui al primo periodo è inoltre corrisposta un'indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento.

Ai maggiori oneri derivanti dalle misure sopra richiamate, si provvede, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024, con risorse proprie del bilancio della Stretto di Messina S.p.A., non destinate alla copertura finanziaria del costo complessivo dell'opera, che vengono agli scopi vincolate e utilizzate entro dicembre 2024.

La RT originaria afferma che le disposizioni in esame sono finalizzate a chiarire il perimetro applicativo di alcune disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2023 in tema di attività propedeutiche alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

In particolare:

- la modifica di cui al comma 1, lettera *a*), numero 1.1.) al mero fine di un allineamento formale alle disposizioni vigenti, chiarisce le modalità di approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione, prevedendo che a questa si proceda con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria;
- la disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), numero 1.2) al fine di ottimizzare e ridurre i tempi di attuazione del progetto, è volta ad aggiornare le modalità di approvazione del progetto esecutivo, specificando che la medesima può avvenire anche per fasi costruttive;

- la disposizione di cui al comma 1, lettera *a*) numero 2) è necessaria al fine di esplicitare che il costo del progetto, come determinato ai sensi dell'articolo 2, commi *8-bis,-ter,-quater e-quinquies* del decreto-legge n. 35 del 2023, deve comunque risultare coerente con le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'intervento, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023;
- con le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), numeri 3.1) e 3.2) si intende esclusivamente precisare le modalità di applicazione del meccanismo definito dall'articolo 2, comma *8-quater*, del decreto-legge n. 35 del 2023, alla luce della struttura dei tariffari in uso da parte delle società RFI S.p.A. e ANAS S.p.A. e della circostanza che i progetti individuati in base al meccanismo indicato dalla norma sono stati sviluppati in parte sulla base di detti tariffari (che devono essere considerati ai fini dell'applicazione della norma) e in parte sulla base di nuovi prezzi determinati *ad hoc* (che, invece, tenuto conto dell'effetto distorsivo che diversamente si verrebbe a determinare nel calcolo dell'indice di riequilibrio contrattuale, non devono essere considerati ai fini dell'applicazione della norma in esame). In particolare, tale chiarimento si rende necessario per evitare l'effetto distorsivo che diversamente si verrebbe a determinare nel calcolo dell'indice di riequilibrio contrattuale, applicando al Ponte sullo stretto dinamiche di incremento dei prezzi non riferibili ai prezziari 2021-2023, ma riferibili appunto a prezzi speciali appositamente definiti per altre opere che, in quanto tali: 1) non sono soggetti agli aggiornamenti annuali ordinariamente previsti per i tariffari, e quindi non sono idonei a rappresentare i valori correnti di mercato; 2) non sono comunque rilevanti per l'opera, perché in larga misura riguardano lavorazioni non riscontrabili nel progetto del Ponte sullo Stretto;
- con le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), numero 4) si intende, per finalità di trasparenza, prevedere che la quantificazione dell'importo aggiornato del contratto con il contraente generale, determinato secondo i criteri di aggiornamento contrattuale fissati dal decreto-legge n. 35 del 2023, nel rispetto dei limiti alle modifiche dei contratti previste dalla disciplina euro-unitaria, sia sottoposto ad asseverazione da parte di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, individuati, in qualità di concedente, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale è anche attribuita la copertura degli oneri derivanti dall'affidamento dell'incarico;
- le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*), precisano che l'approvazione, da parte del CIPESS, delle osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, del progetto definitivo e della relazione con la relativa relazione di aggiornamento, del piano economico-finanziario, della relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale

copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell'intervento dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2024;

- la modifica di cui al comma 1, lettera c), è volta a specificare che la società concessionaria può avvalersi di distacchi di personale da parte delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, fino a un contingente massimo elevato a centocinquanta unità, anche ai fini dello svolgimento dell'attività di direzione lavori da parte della medesima Stretto di Messina S.p.A.

Con particolare riferimento ai profili finanziari, la RT ritiene opportuno rilevare che: quanto alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2, il quadro delle risorse finalizzate alla realizzazione dell'opera è il seguente:

- autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 272 e 273 della legge n. 213 del 2023 per complessivi 11.630 milioni di euro;
- operazione di aumento di capitale sociale avvenuta il 30 novembre 2023 di 370 milioni di euro, di cui 320 milioni di euro con le risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 9 del decreto-legge n. 35 del 2023 e 50 milioni di quelle di cui all'articolo 1, comma 493 della legge 197 del 2022.

Quanto alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 3.1) e 3.2) la norma non ha impatti sulla finanza pubblica, essendo volta esclusivamente a precisare le modalità di applicazione del meccanismo di cui all'articolo 2, comma 8-*quater*, del citato decreto-legge n. 35 del 2023. La disposizione in esame intende, quindi, chiarire che il confronto dell'incremento tariffario 2021-2023 dovrà essere operato solo rispetto ai lavori remunerati con i predetti tariffari, escludendo quindi dal calcolo dell'incremento quelle lavorazioni, previste dai progetti individuati, che non trovano corrispondenza nei tariffari in vigore, in quanto associate a "nuovi" prezzi non parametrati ai tariffari vigenti. La RT conferma pertanto che i predetti chiarimenti interpretativi non determinano effetti finanziari sull'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, commi 272 e 273, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) e sull'integrale copertura finanziaria dell'opera. In particolare, conferma che le novelle in esame, in quanto finalizzate esclusivamente a chiarire dal punto di vista normativo le modalità di applicazione dei criteri di aggiornamento del prezzo dell'opera già definiti dal decreto-legge n. 35 del 2023, sono idonee a consentire il finanziamento del valore aggiornato del contratto a valere sulle risorse già stanziato dalla legge di bilancio 2024, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e consentire l'approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del CIPRESS nell'anno 2024.

Quanto alla disposizione di cui al comma 1, lettera a), numero 4) agli oneri derivanti dall'affidamento dell'incarico di asseverazione provvederà il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, utilizzando, allo scopo, quelle allocate sul capitolo 1080 "Spese per il funzionamento e lo svolgimento dei compiti istituzionali della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza", che presenta le necessarie disponibilità;

Quanto alla disposizione di cui al comma 1, lettera *b*), si tratta di un chiarimento del termine di approvazione del progetto definitivo da parte del CIPESS coerente con quanto previsto dall'articolo 1, comma 272, della legge n. 213 del 2023.

Quanto alla disposizione di cui al comma 1, lettera *c*), la Società Stretto di Messina è autorizzata ad avvalersi delle risorse umane delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane disponibili a legislazione vigente e che gli oneri per il distacco di tali unità di personale, comprensivi del trattamento economico fondamentale e accessorio, sono già nella disponibilità della concessionaria. Alla luce di quanto sopra evidenziato, dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati⁵, ha rilevato che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1.2), volta a ottimizzare e ridurre i tempi di attuazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina attraverso l'introduzione di un meccanismo di approvazione del progetto esecutivo per fasi costruttive, in luogo dell'approvazione del medesimo progetto per intero, non è suscettibile di determinare effetti negativi, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sui primi anni di attuazione del progetto rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica. In particolare, l'articolo 2 non ridetermina l'ammontare delle risorse destinate alla realizzazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, stabilito dall'articolo 1, commi 272 e 273, della legge n. 213 del 2023. La relazione del progettista di completamento del progetto definitivo dell'opera, predisposta da Stretto di Messina Spa, ha previsto, sulla base delle stime di dettaglio attualmente disponibili, un costo di investimento per i lavori di realizzazione dell'opera congruo rispetto ai finanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2024, in linea con quanto affermato dalla relazione tecnica, mentre i finanziamenti delle opere di connessione al Ponte, la cui realizzazione è a carico delle società RFI Spa e ANAS Spa, sono regolati attraverso i rispettivi contratti di programma. L'avvalimento, da parte della società Stretto di Messina Spa, del personale delle società RFI Spa e ANAS Spa, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *c*), non pregiudica lo svolgimento delle funzioni attribuite a tali società.

In merito ai maggiori oneri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b-bis*), capoversi commi da *3-bis* a *3-quinquies*, quantificati in 40 milioni di euro per l'anno 2024, il rappresentante del Governo⁶ ha sottolineato che ad essi si provvede con le risorse proprie della società Stretto di Messina Spa, diverse rispetto a quelle acquisite con l'aumento di capitale realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel mese di dicembre 2023, che, sulla base di quanto indicato nel bilancio della società, al 31 dicembre 2023 ammontavano a 116 milioni di euro. Sul punto, chiarisce che dall'utilizzo delle predette

⁵ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 24 luglio 2024, Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V).

⁶ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 luglio 2024, Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V).

risorse proprie della società Stretto di Messina Spa non derivano effetti negativi in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Fa presente, altresì, che la quantificazione del limite massimo di spesa di cui al capoverso comma 3-*sexies* della medesima lettera b-*bis*) del comma 1 dell'articolo 2 risulta congrua rispetto alla stima degli oneri derivanti dall'attuazione dei citati commi da 3-*bis* a 3-*quinquies*, effettuata sulla base del valore reale degli immobili interessati, del numero delle prime case di proprietà o locatate da almeno dodici mesi, nonché del numero delle unità produttive oggetto di cessione.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, in merito all'ammontare delle risorse destinate alla realizzazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, considerato che la RT evidenzia che le suddette risorse ammontano complessivamente a 12 miliardi, di cui 11,630 miliardi di euro relativi all'autorizzazione di spesa ex articolo 1, commi 272 e 273, della legge n. 213 del 2023, e 370 milioni di euro mediante operazioni di aumento di capitale sociale da parte della Stretto di Messina S.p.A., andrebbero forniti ulteriori elementi di dettaglio delle stime puntuali attualmente disponibili che, secondo quanto affermato dal rappresentante del Governo, configurano un costo di investimento per i lavori di realizzazione dell'opera congruo rispetto alle risorse indicate dalla RT. A tal proposito si rileva che a legislazione previgente l'indicazione di tale costo di investimento era specificata nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza che precisava che il costo dell'opera risulta di 13,5 miliardi di euro.

In merito all'integrazione dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 35 del 2023 inerente alle procedure espropriative relative all'opera in esame, considerato che gli oneri recati dalla disposizione sono configurati come limite massimo di spesa, anche se nei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo in prima lettura si afferma che la stima è congrua sulla base degli immobili da espropriare, andrebbero forniti dati a supporto. In assenza di una RT, non risultano esplicitati i dati e gli elementi che hanno quantificato in 40 milioni gli oneri derivanti dalla disposizione, per cui risulta difficoltoso effettuare una valutazione della congruità dell'onere stesso.

Sul punto, sarebbe da escludere che l'attribuzione agli aventi diritto delle indennità previste dalla disposizione possa far sorgere in capo ai beneficiari un diritto soggettivo che mal si concilierebbe con la previsione in norma di un limite massimo di spesa. Si evidenzia che alcune indennità previste non sembrano modulabili, atteso che sono commisurate al valore venale degli immobili maggiorato del 15 per cento o, nel caso delle imprese, al valore venale dell'immobile maggiorato del 9 o del 3 per cento, a seconda delle circostanze.

In merito agli effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto che potrebbero derivare dalla disposizione, tenuto conto delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

Circa la disponibilità delle predette risorse nel bilancio della società Stretto di Messina Spa, non destinate alla copertura finanziaria del costo complessivo dell'opera,

che il rappresentante del Governo indica in 116 milioni di euro come indicato nel bilancio della società al 31 dicembre 2023, andrebbe assicurato che le predette risorse sono tuttora disponibili e il loro utilizzo non comprometta le altre finalizzazioni a valere sulle medesime risorse.

Articolo 3 ***(Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari)***

Il comma 1 prevede l'adozione, con DPCM, di un piano di razionalizzazione delle funzioni attribuite ai seguenti commissari straordinari:

- a) nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019⁷;
- b) nominati ai sensi di specifiche disposizioni di legge (individuati nell'Allegato I del presente decreto⁸).

Il comma 2 dispone che il piano è predisposto nel rispetto dei seguenti criteri: riduzione del numero dei commissari nominati ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019; revoca dei commissari per gli interventi oggetto del piano di razionalizzazione e nomina di nuovi commissari; individuazione, per i medesimi interventi, di eventuali lotti funzionali aggiuntivi dotati di idonea copertura finanziaria da affidare alla competenza del commissario straordinario.

Il comma 4 prevede che dall'attuazione delle descritte disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 affida ad uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, l'individuazione delle opere relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 101 del 2023⁹, nonché le relative opere connesse o strumentali, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, che è disposta con i medesimi decreti. I predetti commissari, cui possono essere trasferite, in relazione alle opere di cui sopra, le funzioni commissariali già affidate ad altro Commissario straordinario, sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI S.p.a. e ANAS S.p.A. dotato di comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti individuati non percepiscono compensi o emolumenti aggiuntivi né rimborsi spese a carico della finanza pubblica ovvero del quadro economico di progetto e possono avvalersi delle strutture della società di provenienza e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali; queste provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I commissari straordinari in parola sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori soltanto nel caso in cui le risorse finalizzate a ciascuno degli interventi oggetto di commissariamento siano sufficienti alla sua realizzazione. A tali commissari straordinari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, quarto, quinto e sesto periodo, 2, ad esclusione del quinto periodo, 2-bis, 3,

⁷ La relazione illustrativa informa che all'attualità sono stati nominati 43 commissari, per 117 interventi concernenti: dighe, porti, presidi, RFI, strade, TRM, ANAS, edilizia statale.

⁸ Si tratta di 12 Commissari straordinari.

⁹ Tali progetti attengono a:

- progetti rientranti nelle sezioni della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
- altri progetti sui corridoi della rete centrale, individuati ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, il cui costo totale supera i 300.000.000 di euro.

3-bis, e 4, primo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019¹⁰. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dai predetti commissari straordinari.

I commi da 6 a 8 istituiscono l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'Osservatorio, la cui composizione sarà definita con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti¹¹, può avvalersi di esperti, consulenti e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. A tal fine, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 250.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 8-bis, inserito dalla Camera dei deputati, modifica l'art. 27-bis, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 al fine di prevedere che il commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, nominato ai sensi dell'art. 4, comma 12-octies, del decreto-legge n. 32 del 2019:

- può, oltre che predisporre (come già previsto dal testo vigente), anche approvare il masterplan e le misure previsti dal comma 1 del citato art. 27-bis (ossia il *masterplan* che interessa tutta l'area di "Alessandria Smistamento", volto ad individuare le principali aree di intervento in un quadro di sviluppo pubblico-privato, unitamente a misure specifiche di risanamento ambientale, sviluppo economico e sociale, miglioramento e rigenerazione del contesto urbano);
- provvede, altresì, al coordinamento, mediante accordo di programma, delle attività per la realizzazione degli interventi del *masterplan*, finanziati tramite forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalità di cui all'art. 193 del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), che prevedono l'utilizzo di risorse esclusivamente di investitori privati, ferma restando l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti dell'operazione sui saldi di finanza pubblica. Viene inoltre previsto che per tali attività di coordinamento al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

La RT afferma che dal piano di razionalizzazione dei commissari straordinari non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le norme dispongono, altresì, l'adozione, in continuità con quanto previsto dal decreto-legge n. 32 del 2019, entro il 31 dicembre 2025, di uno o più decreti del Presidente della Repubblica, per l'individuazione delle opere relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 101 del 2023 nonché delle relative opere connesse o strumentali per la cui realizzazione o il cui completamento si renda necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari. Con riferimento alle disposizioni mirate alla razionalizzazione dei commissariamenti in essere, la RT chiarisce che:

¹⁰ A tali norme non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹¹ Da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I decreti ministeriali, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definiscono, inoltre, modalità di funzionamento, la nomina dei componenti e gli eventuali compensi.

- i commissari straordinari sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI S.p.a. e ANAS S.p.A. che è dotato di comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- i commissari straordinari possono avvalersi delle strutture della società di provenienza e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- i commissari non percepiscono compensi o emolumenti aggiuntivi né rimborsi spese a carico della finanza pubblica ovvero del quadro economico di progetto;
- le amministrazioni e gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- quanto alla disciplina applicabile, il rinvio all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge cd. "sblocca cantieri" prevede che i commissari straordinari provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. Tale attività rientra tra quelle istituzionali previste dai provveditorati e, di conseguenza, si provvederà con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente;
- i commissari straordinari sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori soltanto nel caso in cui le risorse finalizzate all'intervento oggetto di commissariamento siano sufficienti alla sua realizzazione.

Infine, in riferimento all'istituzione dell'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, la RT ribadisce che la composizione dell'Osservatorio, le modalità di funzionamento, la nomina dei componenti e gli eventuali compensi saranno definiti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed, inoltre, che l'Osservatorio possa avvalersi di esperti, consulenti e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. A tal fine, viene autorizzata una spesa nel limite massimo di euro 250.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025 alla cui copertura si provvede mediante la riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, parzialmente utilizzando l'accantonamento del MIT.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati¹², ha segnalato che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali potranno provvedere alle attività di supporto ai commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri

¹² Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 24 luglio 2024, Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V).

a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista al quarto periodo del medesimo comma e analogamente a quanto previsto da precedenti disposizioni che hanno individuato specifiche figure commissariali per la realizzazione o il completamento di opere infrastrutturali.

Inoltre, ha rilevato che l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 3, comma 6, potrà avvalersi di esperti e consulenti, nonché stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 7, la cui relativa copertura finanziaria è individuata dal comma 8, fermo restando che il medesimo Osservatorio potrà comunque avvalersi, ai sensi di quanto previsto dal predetto comma 7, secondo periodo, delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali (comma 7)	0,3	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A – MIT (comma 8)	0,3	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5

Al riguardo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento al comma 8-*bis* e alle funzioni attribuite al commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, tenuto conto che per tali attività non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, non si formulano osservazioni.

Articolo 4

(Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell'Autorità per la Laguna di Venezia e della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari nonché della Fondazione Teatri di Piacenza)

Il comma 1 autorizza il presidente dell'Autorità per Laguna di Venezia al: conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale, previsti dall'art. 95, comma 10, del D.L. 104/2020, anche in deroga alle percentuali previste per gli incarichi di funzioni dirigenziali dall'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 (T.U. pubblico impiego)¹³; alla stipula di un numero massimo di n.8 contratti di collaborazione, della

¹³ Tali incarichi, infatti, secondo quanto prevede il richiamato art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro i limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione, ovvero: 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia; 8% della dotazione organica

durata massima di un anno per una spesa complessiva non superiore a euro 40.000,00 per ciascun incarico, al lordo dei contributi previdenziali; alla deliberazione del bilancio del primo esercizio finanziario entro 45 giorni dall'insediamento, previo parere del Collegio dei revisori dei conti. L'intervento è finalizzato all'avvio delle attività prodromiche ad assicurare l'operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia, istituita con l'art. 95 del D.L. 104/2020, e alla predisposizione degli atti necessari al suo funzionamento.

Il comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, per le medesime finalità di cui al comma 1 consente al Presidente dell'Autorità di avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che vi provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2, per le medesime finalità indicate dal comma 1, consente al Presidente dell'Autorità la predisposizione degli atti concernenti l'avvio delle procedure straordinarie di mobilità volontaria previste dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001¹⁴, cui può partecipare il personale delle amministrazioni pubbliche, finalizzato all'inserimento del medesimo personale nei propri ruoli, in misura non superiore al 50% del contingente organico, pari a 100 unità, previsto all'art. 95, comma 10, del D.L. 104/2020.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, a valere sulle risorse già previste dalla normativa vigente, e in origine autorizzate dal comma 16 dell'art. 95 del D.L. 104/2020, per 1,5 milioni per l'anno 2020 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2021, rifinanziate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021).

Il comma 4, al primo periodo, dispone, limitatamente all'anno 2024, l'assegnazione di un contributo straordinario di euro 750.000 in favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento. Il secondo periodo precisa che, ai predetti oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022¹⁵.

Il comma 4-*bis*, inserito in prima lettura, prevede che, al fine di rafforzare l'operatività istituzionale della Fondazione Teatri di Piacenza, in continuità con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, con particolare riguardo alla promozione del teatro musicale verdiano, è concesso alla predetta Fondazione un contributo straordinario di euro 500.000 per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante

dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, elevabile da ciascuna amministrazione al 10% ex art. 1, comma 6, del D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2020. Il medesimo articolo 19, co. 6, stabilisce la durata complessiva in tre anni per gli incarichi apicali o di funzione dirigenziale di livello generale, e in cinque anni per quelli di direzione degli uffici di livello dirigenziale non generale.

¹⁴ L'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, consente di ricoprire posti vacanti in organico, mediante passaggio diretto di dipendenti pubblici, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.

¹⁵ Si tratta dell'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, di un fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui sopra. Il predetto fondo è stato ridotto, per finalità di copertura, di 15.751.500 euro, per l'anno 2023, dall'articolo 1, comma 18-*ter*, del decreto-legge n. 198 del 2022, e di 1 milione di euro, per il 2024, dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 215 del 2023; mentre è stato rifinanziato, di 6,794 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, dall'articolo 1, comma 341, della legge n. 213 del 2023.

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della cultura.

La RT annessa al ddl iniziale evidenzia che la norma reca disposizioni urgenti per l'avvio dell'operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia e per rafforzare l'operatività istituzionale della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.

Sottolinea che in fase di prima applicazione, la norma autorizza il Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia, istituita dall'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126, a conferire gli incarichi di livello generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del medesimo decreto-legge, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; a stipulare un numero massimo di otto contratti di collaborazione, della durata massima di un anno e di importo annuo non superiore a euro 40.000,00 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per ciascun incarico; a deliberare il primo bilancio finanziario, previo parere del Collegio dei revisori dei conti, nelle more della costituzione degli organi dell'Autorità; ad avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in misura non superiore al cinquanta per cento del contingente di cui al comma 10 dell'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Per quanto concerne gli incarichi da conferire ai due direttori generali, è stato prudenzialmente considerato un costo lordo complessivo annuo pari a euro 480.000,00 (240.000,00 ciascuno), mentre per gli incarichi di collaborazione è stato stimato un costo complessivo pari a euro 320.000,00 (pari a euro 40.000,00 per n. 8 incarichi della durata massima di un anno).

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione di cui ai commi 1 e 2 è individuata al comma 3, il quale dispone che si provveda a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126.

La norma richiamata dispone che gli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del medesimo articolo, sono quantificati in euro 1,5 milioni per l'anno 2020 ed euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2021. Le relative risorse sono stanziare sul capitolo 1264, P.G. 1 e P.G. 2, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (M/P/A 14/10/4). Sul medesimo capitolo di spesa 1264, P.G. 4, sono iscritte risorse ulteriori da destinare al funzionamento dell'Autorità, pari a 3 milioni di euro a decorrere, autorizzate con la legge di bilancio per l'anno 2021 (legge n. 178 del 2020).

È specificato che le somme per il funzionamento dell'Autorità saranno erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo i termini previsti dall'articolo 3 del decreto-legge n. 323 del 1996, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 29 del 2018.

Rileva poi che il comma 4, al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di

iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, prevede per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000.

Precisa che la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari è quella di più recente costituzione tra le quattordici fondazioni liriche italiane, ai sensi della legge 11 novembre 2003, n. 310.

Il contributo in questione è altresì correlato al percorso di rinnovo (attualmente l'ultimo CCNL risale al 2003) del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore lirico-sinfonico.

La RT evidenzia, in particolare, che nella "Ipotesi di rinnovo CCNL" sottoscritta da ANFOLS e dalle OO.SS. maggiormente rappresentative in data 30 novembre 2023, all'articolo 4 – rubricato "Trasferimento quota aziendale" – è previsto che "A far data dalla validazione del presente CCNL viene trasferita una quota economica di euro 150,00 da aggiungere al minimo tabellare, parametrata al livello 3 B dell'Area tecnica, dai diversi contratti aziendali al contratto nazionale (allegato C)", seguito da apposita dichiarazione delle parti recante "Qualora il contratto aziendale non consenta l'integrale copertura di tale misura, si procederà con un supplemento negoziale in sede nazionale, da avviare entro un mese dalla validazione del presente CCNL, atto a trovare una soluzione valida".

Sul punto, assicura che anche all'esito di interlocuzioni con le Istituzioni territoriali che concorrono alla Fondazione in argomento, è emersa l'esigenza – pur in presenza di un importante aumento del contributo FNSV destinato al Teatro Petruzzelli dal 2016 al 2023 e pur in presenza di costi di personale già oggi più contenuti rispetto alle altre fondazioni liriche – di individuare eventuali risorse "aggiuntive" per far fronte alle difficoltà lamentate dalla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari.

Pertanto, conclude che nelle more della revisione dal 2025 del meccanismo di finanziamento delle fondazioni lirico sinfoniche, al fine di sostenere nel 2024 la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, anche in relazione al percorso di rinnovo del CCNL di settore, è stata ravvisata l'effettiva necessità di assegnare un contributo "straordinario" in favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari quantificato in euro 750.000.

Quanto alla copertura della norma, evidenzia che agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che presenta le necessarie disponibilità.

Le integrazioni apportate all'articolo in prima lettura con l'inserimento, in particolare, dei commi 1-*bis* e 4-*bis* sono al momento sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo annesso al ddl iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori/minori spese e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
4	Contributo in favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari per far fronte ad oneri derivanti dagli incrementi contrattuali	S	C	0,8				0,8				0,8			
	effetti riflessi	E	TC					0,4				0,4			
	Riduzione del Fondo del Ministero della cultura, di cui all'art. 1, c. 632, della L. 197/2022	S	C	-0,8				-0,8				-0,8			
4-bis	Contributo in favore Fondazione Teatri di Piacenza, con particolare riguardo alla promozione del teatro musicale verdiano	S	C	0,5				0,5				0,5			
	Fondo speciale MIC	S	C	-0,5				-0,5				-0,5			

Al riguardo, per i profili di quantificazione dei commi 1 e 2, va segnalato che la RT conferma la stima degli oneri retributivi dei n. 2 dirigenti generali già effettuata dalla RT annessa al decreto-legge n. 104 del 2020¹⁶, con particolare riferimento all'articolo 95, comma 10 (euro 480.000 annui), nulla aggiungendo in merito ai parametri e ai criteri della quantificazione e dei relativi oneri alla luce degli incrementi contrattuali riconosciuti per i trienni 2019-2021 e 2022-2024¹⁷. In proposito, andrebbe confermato che gli incarichi dirigenziali si iscrivono nell'autorizzazione di spesa già prevista ai sensi dalla legislazione vigente in favore dell'Autorità per la Laguna di Venezia e nella relativa dotazione organica di personale dirigenziale di livello generale¹⁸.

¹⁶ La RT di passaggio annessa all'A.S. 1925, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2020, prevedeva oneri per i n. 2 dirigenti di livello generale a tempo determinato, rapportandone la quantificazione al trattamento previsto per il personale di tale profilo degli EPNE, pari ad un costo unitario (tabellare + accessorio) di 241.321 euro annui, con un onere complessivo pari a 482.643 euro annui. Cfr. XVIII legislatura, Nota di lettura n.164, pagina 217; Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., RT di passaggio annessa all'A.C. 2700, prot. 201306/2020, in Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 7 ottobre 2020, Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, Allegato 2, pagina 647.

¹⁷ I dati riportati dal Conto Annuale della R.G.S., aggiornati al 2022, indicano per i dirigenti generali degli EPNE una retribuzione media annua di 224.619 euro, di cui 64.811 euro di trattamento fondamentale e 159.809 euro di trattamento accessorio. L'onere unitario così individuato deve essere integrato dall'8,50% relativamente all'IRAP e dal 5,76% di TFS, nonché aggiornato con l'incremento previsto per il triennio 2019-2021 (+3,78%) e per il triennio 2022-2024 (+5,78%): ad oggi sarebbe stimabile in circa 283.000 euro lordi unitari, con una spesa complessiva per le n. 2 unità pari a circa 565.906 euro annui. I dati ARAN confermano in linea di massima i valori RGS indicando per i dirigenti generali EPNE al 2021 una retribuzione media annua unitaria di 225.922 euro lordi, di cui 65.574 euro di componenti retributive riconducibili al trattamento economico fondamentale e 160.347 euro di componenti accessorie della retribuzione. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2022, tavole sul sito del dipartimento; ARAN, Dati e Statistiche, Retribuzioni medie nella pubblica amministrazione1 - Personale dirigente, comparto EPNE, personale dirigente di I fascia.

¹⁸ Ai sensi del comma 13 dell'articolo 95 del decreto-legge 104/2020, nel limite della dotazione organica di 100 unità, l'Autorità autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di n.2 unità di personale dirigenziale di livello non generale per l'anno 2020 e delle rimanenti unità di personale a copertura delle posizioni vacanti disponibili a decorrere dall'anno 2021, da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione previsto dal comma 10. I dati relativi all'organo non sono rinvenibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Autorità.

Nulla da osservare relativamente agli otto contratti di collaborazione, posto che l'ammontare degli oneri (euro 320.000 annui) è fissato dalla norma.

In merito alla possibilità che l'Autorità possa comunque avvalersi, ai fini in esame, di quota parte delle risorse già previste in bilancio per il suo funzionamento¹⁹, si prende atto delle assicurazioni fornite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura circa l'assenza di pregiudizi per le spese già programmate²⁰.

Quanto ai profili di copertura finanziaria, il comma 3 dell'articolo in esame stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provveda a valere sulle risorse già previste ai sensi dell'articolo 95, comma 16, del decreto-legge n. 104 del 2020²¹. Sul punto, alla luce delle assicurazioni fornite nel corso dell'esame in prima lettura, non ci sono osservazioni²².

In merito al comma 1-*bis*, laddove si prevede la possibilità che il Presidente dell'Autorità possa avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, che dovrà provvedervi nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, si ricorda quanto previsto dal comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità sui contenuti della RT in presenza di clausole di neutralità finanziaria.

Per i profili di quantificazione del comma 4, che dispone il riconoscimento di un contributo straordinario di euro 750.000 per il 2024 in favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, sebbene l'onere risulti chiaramente configurato come limite massimo di spesa, va tuttavia evidenziato che la RT si limita a riferire che le ragioni a monte dell'erogazione del predetto contributo sono connesse al trattamento del personale della Fondazione nell'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. In proposito, premesso che trattasi di oneri non rimodulabili *ex* articolo 21,

¹⁹ La spesa annua, quantificata dalla citata RT di passaggio all'A.C. 2700 in 5 milioni di euro annui dal 2021, scaturiva dagli oneri da sostenersi in relazione al personale, pari a 3.318.793 euro annui, cui si aggiungeva la stima di 1.680.366 euro (comprensive delle spese per gli organi). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., RT di passaggio annessa all'A.C.2700, prot. 201306/2020.

²⁰ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, 24 luglio 2024, pagina 75.

²¹ Si segnala che la disposizione ha inizialmente stanziato, con riferimento agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del medesimo articolo – concernente l'istituzione e il funzionamento dell'Autorità per la Laguna di Venezia – 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, incrementati di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dal medesimo anno 2021 per effetto del rifinanziamento disposto con la Sezione II della legge n. 178 del 2020. Come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sui piani gestionali 1 e 2 del citato capitolo 1264, con riferimento all'anno in corso, risultano accantonati 840.000 euro, mentre sul piano gestionale n. 4, l'importo di 3 milioni di euro figura ancora integralmente disponibile. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *Datamart/RGS*, interrogazione alla data del 28 giugno 2024.

²² Si tratta del capitolo 1264 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto bilancio dello Stato 2024-2026, che consta di n. 3 Piani gestionali d'interesse (nn. 1-2 e 4). Nell'ambito di tali stanziamenti, i singoli piani gestionali presentano una dotazione di competenza pari a 2,2 milioni di euro per il p.g. n. 1, 24 milioni di euro per il p.g. n.3 e 3 milioni di euro per il p.g. n. 4. I p.g. nn. 1 e 3 presentavano al 28 giugno scorso una somma accantonata pari, rispettivamente, a 1,6 milioni di euro e a 0,84 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *Datamart/RGS*, interrogazione al 28 giugno 2024.

comma 5, lettera a), della legge di contabilità, e, in quanto tali, incompatibili con un meccanismo di tetto massimo di spesa, anche considerando le assicurazioni fornite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura in merito al carattere strutturale dei fabbisogni di spesa, e alla copertura dei relativi oneri anche a decorrere dal 2025²³, andrebbero forniti maggiori elementi informativi sulla platea di lavoratori dipendenti della Fondazione aventi diritto a tale incremento tabellare, al fine di comprovare la congruità dello stanziamento predisposto con la norma in esame.

Venendo ai profili di copertura finanziaria dello stesso comma 4, secondo cui per il solo 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura²⁴, preso atto di quanto affermato dalla RT in merito alle disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, del citato Fondo, che presenta le necessarie disponibilità, non ci sono osservazioni.

Sul comma 4-*bis*, che prevede, per l'anno 2024, un contributo straordinario di euro 500.000 a favore della Fondazione Teatri di Piacenza, poiché la norma reca una autorizzazione configurata come limite massimo di spesa a fronte di un onere chiaramente rimodulabile, nulla da osservare. Quanto alla copertura finanziaria, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero della cultura, nel rilevare che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, non si hanno osservazioni da formulare.

Riguardo infine allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.²⁵.

Articolo 5

(Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali)

Il comma 1, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-

²³ Sul punto, il rappresentante del Governo ha riferito che “è in fase di svolgimento lo studio connesso alla definizione delle modalità di riparto del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo da applicarsi a partire dal 2025, nell'ambito del quale verranno individuati, altresì, gli strumenti di natura strutturale idonei a provvedere agli oneri connessi al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore lirico-sinfonico per gli anni successivi al 2024, legati in particolar modo al trattamento del personale della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli.”. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, 24 luglio 2024, pagina 76.

²⁴ Il capitolo 1923 dello stato di previsione del Ministero della cultura iscritto nel bilancio triennale 2024-2026 presenta una dotazione iniziale di bilancio pari a 38.094.000 euro per l'anno 2024, a 37.194.000 euro per l'anno 2025 e a 46.565.832 euro per l'anno 2026. Da una interrogazione al Sistema *Datamart/RGS*, effettuata in corrispondenza della data di pubblicazione del presente decreto-legge, risulta accantonato, sul citato capitolo, un importo equivalente a quello della voce di copertura in esame. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *Datamart/RGS*, interrogazione al 28 giugno 2024.

²⁵ Paragrafo 4.

Valmontone, autorizza la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, di 22 milioni di euro per l'anno 2032 e di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Detti importi sono riversati sulla contabilità speciale del Commissario straordinario nominato per la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 153 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante riduzione delle risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge n. 350 del 2003.

Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera di cui all'articolo 1, comma 519, della legge n. 197 del 2022, autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024, alla cui copertura si provvede, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo per l'adeguamento dei prezzi. Inoltre, si consente al Commissario straordinario per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, di avvalersi per il supporto tecnico di un numero massimo di ulteriori tre esperti o consulenti, in possesso di documentate elevate competenze e professionalità, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione. L'assunzione di tale personale avviene in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del D. Lgs. 165/2001, in cui sono disciplinati i principi che la P.A. deve attuare nella gestione del personale della P.A., e dall'articolo 5, comma 9, del D.L. 95/2012, che vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. I compensi per il supporto tecnico prestato dai suddetti soggetti sono definiti dal Commissario, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente, e sono posti a carico del Gestore del servizio idrico integrato Acea Ato 2 Spa, in qualità di stazione appaltante, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 2-*bis* e 2-*ter*, inseriti dalla Camera dei deputati, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire la conclusione dei lavori per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della nuova SS 729 Sassari-Olbia, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale è previsto il mantenimento in esercizio della gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440, alle condizioni previste dall'ordinanza di protezione civile n. 56 del 2013. Inoltre, si dispone, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, degli interventi e delle relative spese che saranno effettuati nel corso dell'anno 2024.

Il comma 3 autorizza il Commissario straordinario per l'intervento relativo alla realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri all'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato per le spese di funzionamento e di realizzazione. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione del suddetto intervento è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo per l'adeguamento dei prezzi. Tali importi sono riversati sulla contabilità speciale sopra indicata.

Il comma 3-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, proroga di due anni, dal 3 agosto 2024 al 3 agosto 2026, e dal 10 dicembre 2024 al 10 dicembre 2026, i termini per l'adozione dei decreti di esproprio inerenti al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave) e del collegamento autostradale Cisterna Valmontone,

collegamento autostradale Roma-Latina – Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave) e relativamente al collegamento A12-Appia - Tratto A12 Roma-Civitavecchia-Roma (Tor de' Cenci).

Il comma 4 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2024 i termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018 per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che disciplina, altresì, le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.

Il comma 4-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede il commissariamento delle opere per la piattaforma logistica intermodale, con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri (ME). Il provvedimento di commissariamento dovrà intervenire con d.P.C.M., su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento. Il Commissario straordinario è dotato dei poteri indicati nell'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge n. 32 del 2019 ed entro 60 giorni dall'adozione del citato d.P.C.M., invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze un cronoprogramma aggiornato dell'intervento. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati. Il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate.

Il comma 4-*ter*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede la possibilità per il personale dipendente a tempo indeterminato del MIT di fruire dell'aspettativa per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa si intende concessa a domanda, anche con il meccanismo del silenzio-assenso decorsi 30 giorni dalla richiesta.

È specificato che il dipendente in aspettativa non riveste le qualità pubblicistiche, né può rientrare in servizio prima di due anni e comunque con un preavviso di 6 mesi.

I posti vacanti risultanti dalle aspettative concesse possono essere coperti, nei limiti del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili, con contratti a tempo determinato o di apprendistato, secondo il decreto legge n. 44 del 2023, per la durata massima di 36 mesi e, comunque, per un periodo non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa, in favore di soggetti altamente specializzati nella trasformazione digitale. Il contratto a tempo determinato o di apprendistato si intende automaticamente risolto al rientro in servizio del dipendente.

Il comma 4-*quater*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede il finanziamento per il comune di Pisa di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La spesa è destinata al completamento delle opere di consolidamento delle sponde e il recupero funzionale dell'idrovia Pisa-Livorno, nota come Canale dei Navicelli. Soggetto attuatore delle opere finanziate è la società partecipata del comune di Pisa: Port Authority di Pisa S.r.l. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale in di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MIT.

Il comma 4-*quinquies*, introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 7 milioni di euro, per l'anno 2024, per la realizzazione del polo di alta formazione coreutica dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Il comma 4-*sexies*, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina finalizzata ad assicurare la piena fruibilità degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di Parma denominato "Nuovo Ponte Nord". In particolare, si eliminano al comma 6-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge n.

32 del 2019 le parole “di interesse collettivo” consentendo in tal modo l’insediamento di attività di qualunque tipo e non solo di interesse collettivo.

Inoltre, si sostituisce la clausola di invarianza finanziaria prevista dal testo vigente con una disposizione che, al fine di consentire l'intervento di adeguamento dell'infrastruttura e il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti sulla medesima infrastruttura:

- prevede l’assegnazione al Comune di Parma di 6 milioni di euro (2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026);
- disciplina la copertura dei relativi oneri (pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026), disponendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 4-*septies*, introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di euro 2 milioni per l’anno 2024 da destinare all’Azienda Regionale Territoriale per l’edilizia della provincia di Genova, al fine di completare l’intervento “Regione Liguria – Begato” nell’ambito del Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare (PINQuA).

Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento alle disponibilità formatesi a seguito delle rinunce al contributo FOI da parte degli enti beneficiari, pervenute formalmente per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per interventi di titolarità del predetto Ministero.

La RT originaria afferma, in relazione al comma 1, che le disposizioni autorizzano una spesa complessiva di 393 milioni di euro, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone. Nel dettaglio, trattasi di un’autorizzazione di spesa pari a:

- 155 milioni di euro per l’anno 2024;
- 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2031;
- 22 milioni di euro per l’anno 2032;
- 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

Con particolare riferimento alla copertura finanziaria, si precisa che si provvede:

- quanto a 153 milioni di euro per l’anno 2024 mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021;
- quanto a 2 milioni per l’anno 2024, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 22 milioni di euro per l’anno 2032 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034 mediante riduzione delle risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, autorizzate ai sensi dell’articolo 4, comma 176 della legge n. 350 del 2003, come da ultimo rifinanziata dalla legge n. 178 del 2020, (sezione seconda).

Con particolare riferimento ai profili finanziari, la RT segnala che il costo aggiornato del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone è stimato in un importo pari a circa 850 milioni di euro, già parzialmente coperto per un importo pari a 400 milioni di euro.

Pertanto, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di assicurare una dotazione finanziaria adeguata a garantire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, la disposizione in esame prevede un'apposita autorizzazione di spesa per un importo complessivo pari a 393 milioni di euro. Nel dettaglio, per quanto concerne gli oneri pari a 155 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede, quanto a 153 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del "Fondo per l'adeguamento dei prezzi", allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - capitolo 7006 piano gestionale 1. Quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034 mediante riduzione delle risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176 della legge n. 350 del 2003, come da ultimo rifinanziate con la legge n. 178 del 2020, (sezione II), che presenta le necessarie disponibilità.

In merito al comma 2 volto a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e a consentire l'avvio delle procedure di affidamento per il progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, di cui all'allegato IV, n. 8, annesso al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, disponendo un'autorizzazione di spesa a favore dell'opera che rappresenta la principale adduzione idropotabile a servizio del territorio metropolitano di Roma, la RT evidenzia che l'intervento, costituito da un unico lotto funzionale, è stato previsto nel Programma degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2, Lazio Centrale - Roma, il 30 novembre 2022. Il Progetto Definitivo è stato redatto in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 23, comma 7 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016) e a quanto indicato nel Quadro Esigenziale (QE) e nel successivo Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e relativo Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica. In relazione a tale Progetto Definitivo è stato ottenuto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 14 ottobre 2020, ed è stato acquisito in data 14 maggio 2021 il parere di competenza della Soprintendenza Archeologica territorialmente competente. Per l'acquisizione di ulteriori autorizzazioni necessarie in data 29 dicembre 2022 è stato avviato l'iter autorizzativo di cui all'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021. In particolare, la Stazione appaltante ha indetto la conferenza dei servizi, con scadenza fissata per il giorno 29 marzo 2023, e ha presentato istanza ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale. La pubblicazione da parte del MASE della procedura VIA è intervenuta in data 17 gennaio 2023. Le risorse finanziarie per la copertura dell'intervento, allo stato, sono previste tramite fondi pubblici per 700 milioni di euro, stanziati dall'articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e per la restante parte mediante ricorso alla tariffa come stabilito nel predetto vigente Programma degli Interventi, a fronte di un Q.E. stimato pari a euro 1.188.190.662, che sarà quantificato definitivamente all'esito delle attività di approvazione del progetto, al momento in avanzata fase procedurale. La RT evidenzia

che il programma degli interventi viene aggiornato con cadenza biennale, anche al fine di adeguare la copertura a carico della tariffa alle variazioni del costo effettivo dell'opera, al netto dei fondi pubblici assentiti, conformemente e nei limiti delle disposizioni della regolazione applicabile. Il progetto è attualmente in fase di approvazione.

Per la realizzazione dell'intervento in argomento, è previsto l'esperimento di una procedura pubblica per affidamento mediante appalto integrato sul progetto definitivo e con progettazione esecutiva da svilupparsi a cura dell'aggiudicatario. Ciò premesso, il comma in esame dispone un'autorizzazione di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 per la messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, aggiuntiva rispetto alle risorse autorizzate dal citato articolo 1, comma 519, della legge n. 197 del 2022. Ciò, in ragione dell'incremento eccezionale dei costi di realizzazione delle opere pubbliche, per fare fronte al quale, a seguito di una attenta valutazione delle coperture finanziarie del progetto, la RT ritiene necessario implementare ulteriori 150 milioni di euro, al fine di consentire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori. Prevede che agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provveda mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui pari a 150 milioni del "Fondo per l'adeguamento dei prezzi", allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - capitolo 7006 piano gestionale 1.

Infine, la proposta in esame prevede che la predetta somma di 150 milioni di euro venga riversata direttamente sulla contabilità speciale del Commissario straordinario.

Con riferimento al comma 3 che introduce delle disposizioni volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e assicurare il celere avvio dei lavori afferenti alla Realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri - I lotto - (PI) - D51B21004330001, di cui al D.P.C.M. n. 1831 del 9 maggio 2022, la RT sottolinea che l'intervento infrastrutturale per la realizzazione della sede del Gruppo intervento speciale, del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania» e del Centro cinofili, in Pisa – area Coltano, è stato individuato quale «opera destinata alla difesa nazionale», cui si applicano le misure di semplificazione procedurale previste dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2022. La citata opera è stata individuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, tra gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si è reso necessario procedere alla nomina di un Commissario straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022, n. 1831. Pertanto, la proposta in esame, in primo luogo, autorizza il menzionato commissario straordinario all'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,

e, in secondo luogo, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del "Fondo per l'adeguamento dei prezzi" (allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - capitolo 7006/piano gestionale 1) al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire l'avvio dei lavori.

Relativamente al comma 4 che introduce una disposizione finalizzata a differire di sei mesi il termine per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, la RT precisa che la disposizione risulta analoga a quella prevista dall'articolo 10, comma 11-sexiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che ha differito i suddetti termini al 30 giugno 2024. La disposizione ha carattere di neutralità finanziaria; ciò anche in considerazione del fatto che si dispone un differimento del termine ricadente all'interno dello stesso esercizio finanziario.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati²⁶ ha affermato, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, che l'importo del costo aggiornato per la realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, quantificato dalla relazione tecnica in misura pari a 850 milioni di euro, evidenzia che la stessa rappresenta una stima cautelativa in attesa della progettazione esecutiva che definirà il costo effettivo dell'opera, il quale potrebbe risentire, in futuro, delle oscillazioni al ribasso dei prezzi delle materie prime attualmente in corso, nonché dei risparmi che potrebbero prodursi in conseguenza degli avanzamenti tecnologici nella realizzazione di tali infrastrutture e delle economie che potrebbero determinarsi in relazione alle procedure di espropri nel Comune di Aprilia, le quali hanno dato luogo a spese per il pagamento delle relative indennità complessivamente inferiori rispetto a quanto previsto dal quadro tecnico-economico del progetto, approvato con delibera CIPE n. 88 del 2010.

Inoltre, ha sottolineato che l'utilizzo delle disponibilità in conto residui del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021, con finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame, nonché degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 5, non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Infine, ha chiarito che l'utilizzo integrale delle risorse residue autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge n. 350 del 2003, destinate al completamento del

²⁶ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 24 luglio 2024, Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V).

tratto autostradale Roma-Latina, con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame, non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento alle modifiche inserite dalla Camera dei deputati, il rappresentante del Governo²⁷ ha segnalato che le disposizioni di cui al comma 2, che pongono a carico della società Acea Ato 2 Spa gli oneri per il compenso spettante agli esperti o ai consulenti dei quali potrà avvalersi, nel numero massimo di tre unità, il Commissario straordinario per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, non determinano nuovi o maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in quanto gli oneri connessi alla realizzazione del suddetto intervento, non coperti da finanziamenti pubblici, sono recuperati dalla medesima società Acea Ato 2 attraverso l'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato secondo le modalità stabilite dal vigente metodo tariffario idrico.

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2-*bis*, le quali prevedono una proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, del termine recato dall'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 244 del 2016, per la chiusura della gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440, ai fini del completamento degli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, il rappresentante del Governo evidenzia che le stesse non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, al pari delle precedenti proroghe relative al medesimo termine.

Segnala che le disposizioni di cui al comma 3-*bis*, le quali prorogano di due anni i termini per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alle dichiarazioni di pubblica utilità apposte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con le delibere n. 88 del 2010 e n. 51 del 2013, relative al collegamento intermodale Roma-Latina e al collegamento A12-Appia, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché dispongono un mero differimento dei termini per l'adozione dei decreti di esproprio, fermo restando che, come già stabilito dall'articolo 7-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 68 del 2022, agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai provvedimenti di esproprio si provvederà a valere sulle risorse assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2021, che risultano tuttora nella disponibilità del predetto Dicastero.

Evidenzia, inoltre, che il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 4-*bis*, provvederà alla realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, in provincia di Messina, nell'ambito delle risorse all'uopo stanziare nel quadro economico dell'intervento, come rimodulato per tener conto della maggiorazione dei prezzi in corso d'opera, fermo restando che, quanto al supporto tecnico e operativo, il Commissario potrà avvalersi delle strutture delle

²⁷ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 luglio 2024, Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V).

amministrazioni territoriali competenti in via ordinaria, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rileva, infine, che il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui si prevede la riduzione per finalità di copertura ai sensi di quanto disposto dal comma 4-septies dell'articolo 5, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati, per l'anno 2024, a valere sulle risorse del Fondo medesimo, essendo previsto l'impiego di somme liberate a seguito di rinunce formali su interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ammontano complessivamente a circa 2,6 milioni di euro.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese in conto capitale												
Contributi realizzazione collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, (comma 1)	155,0	20,0	20,0	20,0	53,0	71,0	71,0	20,0	53,0	71,0	71,0	20,0
Contributi per la messa in sicurezza e l'ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (comma 2)	150,0				50,0	50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	
Contributi per la realizzazione della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri (comma 3)	20,0				6,0	6,0	8,0		6,0	6,0	8,0	
Maggiori entrate extratributarie												
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (comma 1)	153,0											
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (comma 2)	150,0											
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (comma 3)	20,0											
Minori spese in conto capitale												
Riduzione risorse completamento tratto autostradale Roma-Latina (comma 1)	2,0	20,0	20,0	20,0	2,0	20,0	20,0	20,0	2,0	20,0	20,0	20,0
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici - minori spese (comma 1)					51,0	51,0	51,0		51,0	51,0	51,0	
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici - minori spese (comma 2)					50,0	50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo per la revisione dei prezzi dei					6,0	6,0	8,0		6,0	6,0	8,0	

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
materiali nei contratti pubblici - minori spese (comma 3)												

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, si prende atto che la stima fornita dalla RT di 850 milioni per la realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone rappresenta una stima cautelativa in attesa della progettazione esecutiva che definirà il costo effettivo dell'opera e che, pertanto, allo stato attuale il predetto investimento potrebbe essere finanziato solo parzialmente (850 milioni stima dell'onere da parte della RT e 793 milioni risorse indicate dalla RT a copertura), anche se, così come prospettato dal rappresentante del Governo, il costo effettivo dell'opera potrebbe risentire, in futuro, delle oscillazioni al ribasso dei prezzi delle materie prime attualmente in corso, nonché dei risparmi che potrebbero prodursi in conseguenza degli avanzamenti tecnologici e delle economie che potrebbero determinarsi in relazione alle procedure di esproprio.

In merito all'utilizzo delle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021 e delle risorse residue autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge n. 350 del 2003, destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, nel prendere atto delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, circa l'assenza di pregiudizi nei confronti della realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse, andrebbe chiarito per l'utilizzo delle risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, se tale utilizzo è conseguente a una riduzione degli oneri connessi a tale tratta autostradale o si provvederà con successivo provvedimento a ristabilire le risorse idonee a completare la predetta opera, spostando agli esercizi futuri la copertura finanziaria dell'onere.

Con riferimento al comma 2 che consente al Commissario straordinario per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera di avvalersi di un numero massimo di ulteriori tre esperti o consulenti, i cui compensi sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ciascuno, e sono posti a carico della società Acea Ato 2 Spa, gestore del servizio idrico integrato, in qualità di stazione appaltante, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

Relativamente ai commi 2-*bis* e 2-*ter* di proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 del termine fino al quale è previsto il mantenimento in esercizio della gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440 destinata ai lavori per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della nuova SS 729 Sassari-Olbia, considerato che la predetta proroga consente di utilizzare anche per l'anno 2025 le risorse allocate sulla predetta contabilità speciale, pur prendendo atto dei chiarimenti del rappresentante del Governo che le precedenti proroghe non hanno determinato effetti sui saldi di finanza pubblica,

andrebbero comunque addotte spiegazioni circa l'assenza di possibili effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto sull'anno 2025.

Per quanto riguarda il comma 3-*bis* che prevede la proroga di ulteriori due anni del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio, nel ricordare che agli eventuali oneri aggiuntivi si farà fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2021, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e al fine di verificare l'assenza di oneri per la finanza pubblica, andrebbero fornite informazioni circa la quantificazione delle risorse effettivamente disponibili (già destinate alla realizzazione delle infrastrutture di rilevanza regionale e liberate a seguito dello scioglimento delle società che non hanno provveduto ad avviare ovvero a concludere le procedure di gara per l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale).

In riferimento al comma 4-*bis* di nomina del Commissario straordinario per la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, considerato che le norme prevedono l'esclusione di compensi al commissario, e consentono al Commissario di avvalersi delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e tenuto conto delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, andrebbe forniti maggiori chiarimenti circa le risorse che il Commissario disporrà a legislazione vigente per la realizzazione della piattaforma logistica intermodale.

Con riferimento ai commi da 4-*ter* a 4-*sexies*, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e le norme di copertura recano le relative disponibilità.

Quanto al comma 4-*septies* che autorizza la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2024 da destinare all'Azienda Regionale Territoriale per l'edilizia della provincia di Genova, al fine di completare l'intervento "Regione Liguria – Begato" nell'ambito del Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare, considerato che a tali oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 e tenuto conto delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

Infine, in merito alla proroga di cui al comma 4 dei termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018, non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 6

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

Il comma 1 stabilisce che le somme residue relative ai mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge n. 269 del 2003, concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali, ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa, il cui piano di rimborso è scaduto

entro il 31 dicembre 2023 e che risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possano essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui ai fini del completamento delle opere ammesse a contributo o destinatarie dei mutui. I soggetti mutuatari possono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la relativa autorizzazione, eventuali richieste di variazione degli interventi ammessi a contributo durante il periodo di ammortamento se coerenti con le finalità dei relativi programmi.

Il comma 2 autorizza Cassa depositi e prestiti S.p.A. ad erogare le suddette somme residue entro il 31 dicembre 2028, su richiesta dei soggetti mutuatari e previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciata all'esito della verifica della rendicontazione delle spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo.

La RT afferma che le disposizioni in esame sono volte ad assicurare ad alcuni comuni o imprese - operanti nel settore del trasporto pubblico locale e regionale – di poter completare o porre in essere la realizzazione degli interventi di potenziamento delle ferrovie regionali e di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa, per i quali hanno ottenuto un finanziamento dalla Cassa depositi e prestiti. In particolare, si prevede l'utilizzo delle somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 269 del 2003, per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali e di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa, il cui piano di rimborso è scaduto entro il 31 dicembre 2023 e che risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari. In particolare, si dispone che le predette somme possono essere erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.A. entro il 31 dicembre 2028 (anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui), su richiesta dei soggetti mutuatari e previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciata all'esito della verifica della rendicontazione delle spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo.

La finalità di tale previsione risiede nell'opportunità concessa ai soggetti beneficiari dei menzionati mutui di poter ottenere l'erogazione delle somme residue al fine di consentire il completamento delle opere oggetto del finanziamento originario ovvero destinatarie dei mutui. La disposizione precisa altresì che i soggetti mutuatari possono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la relativa autorizzazione, eventuali richieste di variazione degli interventi ammessi a contributo durante il periodo di ammortamento, se coerenti con le finalità dei relativi programmi.

La RT rappresenta che le somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, ammontano a euro 173.748.817,41. Dette somme risultano presso Cassa depositi e prestiti.

Alla luce di quanto riportato, per la RT la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati²⁸ ha confermato che le somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 910 del 1986 e per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge n. 211 del 1992 sono disponibili presso la Cassa depositi e prestiti.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nel prendere atto di quanto affermato dal rappresentante del Governo che le somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 910 del 1986 e per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge n. 211 del 1992 sono disponibili presso la Cassa depositi e prestiti e pertanto un loro utilizzo anche oltre i termini inizialmente previsti non determina effetti di spesa sui saldi, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 6-bis

(Norma in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, nell'aggiungere il comma 2-bis all'articolo 40-bis del decreto-legge n. 124 del 2019, estende la deroga al divieto di circolazione dei vagoni dotati di toilette a scarico aperto adibiti a trasporto passeggeri, ai rotabili che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

La RT non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 7

(Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani)

Il comma 1 affida ad un DPCM la nomina di un commissario straordinario per il sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani. Il citato decreto individua, altresì, i compiti e le attività del commissario straordinario, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, nonché il compenso del commissario medesimo determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.

²⁸ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 24 luglio 2024, Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V).

Il comma 2 stabilisce che il commissario subentri nei rapporti, atti e procedimenti di cui è parte il prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019 nonché nella titolarità della apposita contabilità speciale già intestata allo stesso.

Il comma 3 prevede che il commissario straordinario sia dotato di poteri derogatori e acceleratori e abbia la facoltà di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 27 del 2019 di avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali è corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva non superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento di missione.

I commi 4 e 5 prevedono che per l'espletamento dei propri compiti e attività, il commissario straordinario abbia la facoltà di nominare un sub-commissario, cui sono affidati specifici settori di intervento. A quest'ultimo è riconosciuto un compenso pari al 50 per cento del compenso del commissario straordinario. Il commissario straordinario è autorizzato, altresì, ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della società Sogesid S.p.A., nonché di altre società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione Liguria ovvero di enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nelle materie oggetto dell'avvalimento, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il commissario può, inoltre, avvalersi fino a un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche. Tale personale posto in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Al citato personale sono autorizzate un massimo di 50 ore mensili pro capite di lavoro straordinario effettivamente reso.

Il comma 6 stabilisce che i progetti approvati dal commissario straordinario costituiscano, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

Il comma 7 autorizza il commissario straordinario a promuovere e sottoscrivere un accordo di programma con la regione Liguria e gli enti locali interessati, finalizzato alla valorizzazione delle aree dell'ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A., sito nel comune di Cogoleto. Il citato accordo individua, tra l'altro, il soggetto pubblico al quale è trasferita la proprietà delle aree. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi infruttuosamente centoventi giorni dalla richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per le attività e gli interventi eseguiti alla data di adozione della richiesta medesima, adottata con atto del commissario straordinario nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione ovvero dei proprietari. L'accordo individua, inoltre, la destinazione d'uso delle aree, il progetto di valorizzazione, gli interventi da effettuare, il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, il piano economico e finanziario degli interventi, le risorse finanziarie necessarie, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di condurre l'iniziativa di sviluppo delle aree.

Il comma 8 prevede che nelle more della nomina del commissario straordinario, le relative attività continuano a essere svolte dal prefetto di Genova.

I commi 9 e 10 autorizzano, per le suddette attività e compiti, la spesa di euro 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica mentre agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 5, ossia dai compensi del commissario straordinario, dal personale a supporto di quest'ultimo, dal sub-commissario e dagli esperti pari a euro 173.318 per l'anno 2024 e a euro 346.635 per gli anni 2025 e 2026, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Prefetto di Genova che sarà trasferita al commissario straordinario.

La RT afferma che il compenso corrisposto al commissario è determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 e si compone di una parte fissa e da una parte variabile; in particolare, la parte fissa non può superare l'importo di 50 mila euro annui, mentre la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui, per un totale di euro 132.700 annui, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione. Puntualizza, altresì, che tra le facoltà attribuite al commissario straordinario è prevista la possibilità di avvalersi di non oltre tre esperti, ai quali è corrisposta un'indennità mensile omnicomprensiva di euro 2.500/mese lordi, il cui costo su base annua è pari a euro 90.000. Relativamente al sub-commissario, è disposto che a quest'ultimo sia corrisposto un compenso pari al 50 per cento del compenso del commissario straordinario, pertanto, i relativi oneri annui ammontano a 66.350 euro. Riguardo al personale della pubblica amministrazione in posizione di comando o di distacco di cui il commissario straordinario può avvalersi, pari a un massimo di cinque unità, viene chiarito che al trattamento economico, che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, si aggiunge un compenso per lavoro straordinario nel limite di 50 ore mensili *pro-capite* a carico della struttura commissariale.

Per la quantificazione del costo orario dello straordinario, la RT indica che si è tenuto conto del CCNL funzioni centrali triennio 2019-2021 assimilabile al personale dell'area dei funzionari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il costo unitario per ora di straordinario si riferisce al personale di Area III F1, come di seguito riportato:

COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO						
DIURNO FERIALE (ST01) lordo. dip.	DIURNO FERIALE (ST01) lordo amm.ne	N. ore max mensili ipotizzabili	Costo mensile lordo. dip.	Costo mensile lordo amm.ne	Costo annuo lordo dip. 11 mensilità	Costo annuo lordo amm.ne 11 mensilità
15,78 €	20,94 €	50	789 €	1.047 €	8.679 €	11.517 €

Pertanto, stimando una spesa lorda annua massima di 11.517 euro per ciascuna unità di personale, per cinque unità, il costo complessivo annuo massimo ammonta a 57.585 euro. In conclusione, considerando 132.700 euro per il commissario, 66.350 euro per il sub-commissario, 90.000 euro per i tre esperti e 57.585 euro per il compenso per lavoro straordinario per le cinque unità di personale di cui il commissario si può avvalere, la spesa annua di personale ammonta ad euro 173.318 per l'anno 2024 e ad euro 346.635 per gli anni 2025 e 2026, cui si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019.

La RT specifica, ulteriormente, che tali oneri saranno posti a carico della contabilità speciale del commissario, analogamente a quanto attualmente previsto per la copertura

delle spese del soggetto attuatore e del personale in distacco presso il Prefetto di Genova ai sensi del citato articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019. Precisa che precedentemente alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019, l'articolo 3, comma 4, dell'O.P.C.M. 5 dicembre 2006, n. 3554 "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto. (Ordinanza n. 3554)" aveva posto a carico delle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato per la bonifica del sito Stoppani gli oneri connessi al compenso del medesimo Commissario delegato (individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), del soggetto attuatore (pari al 60 per cento di quello spettante al Commissario delegato), delle unità di personale, nel numero massimo di cinque, di cui il Commissario si può avvalere in posizione di comando o distacco cui viene riconosciuta la corresponsione del compenso per lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili *pro-capite* e dei tre esperti in materie tecniche, giuridiche ed amministrative di cui il Commissario può avvalersi e per i quali era prevista un'indennità mensile omnicomprensiva (eccetto il trattamento di missione).

Infine, la RT specifica che l'autorizzazione di spesa pari a euro 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, risulta necessaria a consentire la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza della falda e di assicurare lo svolgimento delle attività commissariali.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati²⁹ ha rilevato che all'attuazione della disposizione di cui al comma 5, che autorizza il commissario straordinario incaricato dell'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani, ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della Sogesid Spa, di altre società *in house* o di specifiche pubbliche amministrazioni, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse destinate agli interventi da realizzare nel medesimo sito, tenendo conto che la disposizione si pone in linea di continuità con l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2019, che recava una analoga autorizzazione, per i medesimi interventi, in favore del Prefetto di Genova, al quale il commissario straordinario subentra ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del decreto in esame. In particolare, in attuazione del citato articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2019 è stata sottoscritta con Sogesid Spa una apposita convenzione per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani.

Ha sottolineato, altresì, che le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 9, sono destinate ad assicurare la copertura finanziaria di interventi di mantenimento della barriera idraulica, comprensivi di interventi di trattamento delle acque, di attività di

²⁹ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 24 luglio 2024, Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V).

caratterizzazione delle matrici ambientali contaminate e di progettazione degli interventi di bonifica.

Infine ha rilevato che la contabilità speciale istituita dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019, utilizzata con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 7, comma 10, al 17 luglio 2024 reca una disponibilità di 3.629.866,59 euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese in conto capitale												
Attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoletto Stoppani (comma 9, lettera a)	7,0	7,0	7,0		7,0	7,0	7,0		7,0	7,0	7,0	
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Tabella B – MASE (comma 9, lettera b)	7,0	7,0	7,0		7,0	7,0	7,0		7,0	7,0	7,0	

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, con riferimento al contingente di personale di cui il Commissario può avvalersi fino a un massimo di cinque unità appartenente alle amministrazioni pubbliche, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere nel testo del provvedimento che, al momento del collocamento fuori ruolo del personale medesimo, sia reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario, al fine di garantire l'invarianza finanziaria delle norme.

In merito agli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoletto Stoppani, al fine di valutare la congruità della spesa autorizzata al comma 9, si osserva che oltre all'indicazione della finalizzazione delle risorse così come puntualmente indicata dal rappresentante del Governo, andrebbero forniti ulteriori dettagli circa l'entità degli oneri per ciascun intervento, indicandone le diverse componenti di spesa.

Articolo 8

(Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO₂)

Il comma 1, lettera a) sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo n. 162 del 2011 di attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di CO₂, prevedendo l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO₂ (Comitato CCS) che, nello svolgimento di tali funzioni, sostituisce il Comitato ETS (*Emissions Trading System*) già operante, in base al testo previgente del suddetto articolo, presso il medesimo Ministero, quale autorità nazionale competente per l'attuazione della disciplina europea in materia di scambio di quote di emissione di gas serra. Vengono, quindi, individuati i compiti del Comitato che corrispondono complessivamente ad alcuni dei compiti già previsti nel testo già vigente del medesimo articolo 4 con riferimento al Comitato ETS. In aggiunta a tali compiti, il nuovo testo dell'articolo 4, comma 1, lettera o), prevede che il Comitato CCS svolga anche ogni altro compito previsto dalla normativa vigente.

Il Comitato è un organo collegiale composto da 5 membri nominati con decreto del Ministro il cui mandato dura cinque anni ed è rinnovabile una volta sola. Questi sono scelti tra persone di elevata

qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati. Rispetto all'assetto previgente, il nuovo Comitato CCS (composto da 5 membri) assorbe, pertanto, i componenti aggiuntivi (3 membri) del Comitato ETS e si vede dotare di due componenti in più.

Viene, inoltre, istituita nell'ambito del Comitato una Segreteria tecnica CCS – svolgente funzioni di supporto tecnico al Comitato medesimo – composta da 11 membri, compreso il coordinatore, nominati con decreto ministeriale. Degli 11 membri: *a*) 4, incluso il coordinatore, sono designati dal Ministero dell'ambiente, di cui 2 in servizio presso l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG); *b*) 2 sono designati dall'ISPRA; *c*) uno è designato dal Ministero dell'università e della ricerca tra professori universitari esperti in materia di sismica; *d*) uno è designato dall'Istituto superiore di sanità (ISS); *e*) uno è designato dal Ministero dell'interno tra appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; *f*) uno è designato dal Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici; *g*) uno è designato dalla Conferenza unificata.

La Segreteria tecnica, in casi eccezionali, si avvale di enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attività. La definizione delle modalità di funzionamento sia del Comitato che della Segreteria è demandata a un decreto ministeriale. Un ulteriore decreto interministeriale definisce i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica, nei limiti della quota delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente ai sensi del comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020³⁰, destinate a finalità coerenti con lo sviluppo dello stoccaggio geologico di CO₂.

Il comma 1, lettere *b*) e *c*), modifica gli articoli 21 e 27 del decreto legislativo 162 del 2011 al fine di coordinare il testo vigente di tali articoli con la riscrittura dell'articolo 4. Nello specifico, la lettera *b*) si limita ad aggiornare i riferimenti normativi interni del suddetto articolo 21, mentre la lettera *c*) modifica l'articolo 27, che disciplina la copertura degli oneri derivanti dal decreto legislativo 162 del 2011, eliminando il riferimento agli oneri connessi alle attività dell'articolo 4, la cui copertura è stata individuata con la riscrittura del medesimo articolo 4³¹.

Il comma 2 stabilisce che nelle more dell'attuazione del comma 1, lettera *a*), le funzioni di Comitato CSS siano svolte dal Comitato ETS di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020, i cui membri sono stati nominati con decreto del Ministro ministeriale del 16 aprile 2024, e il supporto istruttorio, tecnico e operativo alle relative attività è fornito dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dall'ISPRA e dall'Istituto superiore di sanità (ISS), con le risorse umane e strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che le competenze del Comitato CCS e della relativa Segreteria tecnica, nelle more della loro costituzione, sono svolte dal Comitato ETS con il supporto dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse e ribadisce che, una volta costituito il Comitato CCS, i costi per i compensi dei membri del medesimo Comitato della segreteria tecnica graveranno sui proventi delle aste di cui all'articolo 23, comma 7 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 per la quota che verrà assegnata al Ministero dell'ambiente.

³⁰ L'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2020, prevede che una quota dei proventi delle aste di CO₂ sia assegnata ai Ministeri dell'ambiente e delle imprese e del made in Italy per essere destinata ad una serie di attività, tra le quali l'incentivazione della "cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂".

³¹ Nell'assetto previgente gli oneri relativi alle attività dell'articolo 4 risultavano posti a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati³² ha segnalato che ai fini della definizione dei compensi dei componenti del Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO₂ (CSS) e della relativa segreteria tecnica, si applicheranno criteri analoghi a quelli utilizzati per la fissazione dei compensi previsti per i componenti del Comitato ETS e della relativa Segreteria tecnica, in considerazione dell'analogia delle attività svolte dai predetti Comitati in termini di livello di competenze richieste e di complessità delle questioni affrontate. Ha evidenziato che ai costi di funzionamento del Comitato CSS e della relativa Segreteria tecnica, diversi dai compensi dei relativi componenti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinate allo svolgimento delle sue funzioni a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 162 del 2011, gli oneri derivanti dalle attività previste dal predetto decreto sono posti a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio.

Con riferimento alla novella di cui al comma 1, l'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, degli oneri derivanti dai compensi dei componenti del Comitato CSS e della relativa Segreteria tecnica, di quota dei proventi delle aste di CO₂ assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2000, è conforme a quanto già previsto dalla lettera h) del medesimo comma 7, in quanto tali oneri si riferiscono a spese amministrative connesse all'autorizzazione e alla gestione del sistema CSS, che ha la finalità di incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Al riguardo, si segnala che il rappresentante del Governo pur indicando che per i compensi ai componenti del Comitato CSS (aumentati di due rispetto al precedente Comitato ETS) e della segreteria tecnica si applicheranno criteri analoghi a quelli utilizzati per la fissazione dei compensi previsti per i componenti del Comitato ETS e della relativa Segreteria tecnica, non aggiunge ulteriori informazioni idonee a rendere possibile una quantificazione dell'onere in questa sede, sia pure in misura di massima. Inoltre, per i componenti la segreteria tecnica andrebbero chiarite le modalità con cui tale personale verrà utilizzato, ovvero se in posizione di comando, distacco, fuori ruolo etc. evidenziando altresì le qualifiche e le posizioni di provenienza.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse dei proventi dalle aste delle quote di CO₂ per la copertura dei costi per i compensi dei membri del Comitato e della segreteria

³² Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 24 luglio 2024, Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V).

tecnica, si osserva che il comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 stabilisce che i proventi dalle aste delle quote di CO₂ sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione derivante da obblighi europei, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE, con cui è stato istituito il sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea. Sul punto, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, andrebbe fornito un ulteriore chiarimento circa l'eventuale dequalificazione della spesa considerata la natura corrente dei predetti compensi.

Sulle restanti disposizioni, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9

(Rifinanziamento per interventi infrastrutturali della regione Liguria e per il completamento della Scuola Politecnica – Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli)

La disposizione autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 per le seguenti finalizzazioni:

- a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027 al completamento da parte dell'Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica–Polo universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli;
- b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 a favore di interventi infrastrutturali della regione Liguria.

Ai relativi oneri, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 si provvede:

- a) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277 della legge n. 213 del 2023, limitatamente alle risorse di cui al terzo intervento dell'allegato V (Progetto Bandiera @Erzelli);
- b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come specificato, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati³³ ha segnalato che le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dal comma 2, lettera a), risultano effettivamente disponibili.

Infine, ha rilevato che le risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dal comma 2, lettera b), risultano effettivamente disponibili e il loro impiego non reca effetti pregiudizievoli alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse stesse.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese in conto capitale												
Completamento Scuola Politecnica [comma 1, lettera a)]		25,0	30,0	15,0		25,0	30,0	15,0		25,0	30,0	15,0
Interventi infrastrutturali della Regione Liguria [comma 1, lettera b)]				10,0				10,0				10,0
Minori spese in conto capitale												
Riduzione risorse intervento di completamento Progetto Bandiera Erzelli [comma 1, lettera a)]		20,0	20,0	20,0		20,0	20,0	20,0		20,0	20,0	20,0
Riduzione risorse interventi infrastrutturali di edilizia pubblica [comma 1, lettera b)]		5,0	10,0	5,0		5,0	10,0	5,0		5,0	10,0	5,0

Al riguardo, tenuto conto delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, andrebbero forniti chiarimenti in merito agli effetti di impatto della misura sui saldi di finanza pubblica. Infatti, si rileva che pur trattandosi di spese in conto capitale gli effetti scontati sui saldi sono integralmente registrati negli anni di rispettiva competenza, presupponendo che le risorse siano interamente impegnate ed erogate nei medesimi esercizi in cui esse sono stanziare.

Inoltre, in merito alle risorse utilizzate a copertura si osserva che sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al complesso degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023 che quello relativo all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, quantificavano i relativi effetti in misura differenziata, sotto il profilo temporale, sul saldo netto da finanziare, da un lato, e sul fabbisogno e l'indebitamento netto, dall'altro. Atteso, invece, come evidenziato sopra, che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del presente provvedimento sconta

³³ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 24 luglio 2024, Commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V).

gli effetti di tali risorse con un profilo temporale identico su tutti i saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti chiarimenti circa le differenti registrazioni delle risorse in parola.

Con riferimento alla integrale riduzione degli stanziamenti riferiti al Progetto Bandiera “Erzelli-strutture sanitarie e per la ricerca traslazionale” di cui all’allegato V della citata legge n. 213 del 2023, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e considerato che l’articolo 8, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 91 del 2024, comporta l’integrale riduzione dell’autorizzazione di spesa in esame anche per l’anno 2024, andrebbero forniti chiarimenti in merito all’integrale definanziamento del Progetto Bandiera “Erzelli-strutture sanitarie e per la ricerca traslazionale”.

CAPO II

INVESTIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO

Articolo 10

(Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane)

Il comma 1 stabilisce che le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 198 (cd. Fondo 394, dal numero della legge di conversione del decreto, gestito dalla Simest), nel limite di 200 milioni di euro, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonché produttivi o commerciali. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite del 10% dei finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

Il comma 2 prevede che la misura di cui al comma 1 si applichi nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 (relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «*de minimis*»), secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205 del 2017.

Il comma 3 concede l’accesso alla misura di cui al comma 1 alle imprese con sede legale in Italia che, alternativamente:

- a) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 2 e che:
 - 1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure
 - 2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore a soglie stabilite con la deliberazione di cui al comma 2;
- b) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che:
 - 1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure
 - 2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore a soglie stabilite con la deliberazione di cui al comma 2.

Il comma 4 stabilisce che per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, riguardanti il continente africano proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,

Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020 sono concessi fino al limite del 20%.

Il comma 5, al fine di sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 161 del 2023, autorizza la Cassa depositi e prestiti Spa, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma anche mediante strumenti di debito subordinato, a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003. I finanziamenti di cui al presente comma sono concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del continente africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con le finalità del richiamato Piano Mattei: infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero.

Il comma 6, al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli interventi di cui al comma 5, dispone che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa sono assistite dalla garanzia dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, in misura pari all'80% in relazione al singolo intervento. La garanzia dello Stato, in ogni caso riferita solo alle esposizioni della Cassa depositi e prestiti S.p.A. anche nell'eventualità di finanziamento erogato congiuntamente con altri soggetti o istituzioni, è esplicita, incondizionata, irrevocabile, autonoma e a prima richiesta ed è rilasciata a titolo non oneroso o comunque a condizioni concessionali, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi.

Il comma 7, ai fini dell'ammissione degli interventi di cui al comma 5, prevede che la Cassa depositi e prestiti Spa svolga l'istruttoria di ciascun intervento. In caso di esito favorevole, la Cassa depositi e prestiti Spa approva gli interventi e ne dà comunicazione, mediante apposita relazione, a un Comitato tecnico, il quale, previa verifica della coerenza dell'intervento con le finalità e i settori di cui al comma 5, ne delibera la procedibilità. Il Comitato tecnico di cui al precedente periodo è istituito con DPCM presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato tecnico è composto da quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 8 autorizza la Cdp, acquisita la favorevole delibera del Comitato tecnico di cui al comma 7, a sottoscrivere la documentazione contrattuale degli interventi di cui al comma 5 con il soggetto beneficiario degli stessi.

Il comma 9 prevede che la Cassa depositi e prestiti Spa comunichi al Comitato tecnico di cui al comma 7 e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni, l'effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate in relazione a ciascun intervento. La Cassa depositi e prestiti Spa presenta altresì ai soggetti di cui al precedente periodo, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sull'andamento di ciascun intervento ammesso alla garanzia dello Stato ai sensi del presente articolo, relativo all'esercizio precedente.

Il comma 10 istituisce, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di garanzia con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge n. 5 del 2009 (ai sensi del quale è stata istituita appunto la contabilità speciale 5361 presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quale affluiscono gli importi versati dagli intermediari ai sensi dell'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, che ha istituito il Fondo per indennizzare le vittime delle frodi finanziarie, alimentato, ai sensi del comma 345, dall'importo dei

conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario), che restano acquisite all'erario. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato alla Cassa depositi e prestiti.

Il comma 11 demanda a un DPCM, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la determinazione dell'orientamento strategico e delle priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi 488 e seguenti della legge n. 234 del 2021³⁴ (istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha carattere rotativo e dispone di una dotazione di risorse impignorabili pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027), da destinare, anche in parte, a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 161 del 2023. In tal caso, le funzioni del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo di cui al comma 496 del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono svolte dal Comitato tecnico di cui al comma 7.

Il comma 12 dispone che entro il 30 luglio 2024 la società Simest S.p.A. versa all'entrata una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge n. 234 del 2021 (con la quale è stato rifinanziato il Fondo per la promozione integrata, incrementando di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 la sua dotazione per attività di campagna di comunicazione volta a sostenere l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale, di promozione del sistema Paese, di cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, nonché di concessione di cofinanziamenti a fondo perduto a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, l'importo ivi previsto è successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 932, della legge n. 296 del 2006.

La RT si limita a ribadire la parte del dispositivo inerente alla Cdp.

La R.III., in merito allo strumento finanziario a carattere speciale istituito a valere sul “Fondo 394”, precisa che la citata misura non presenta condizioni maggiormente agevolative rispetto alle ordinarie condizioni dei finanziamenti del Fondo rotativo in parola: il carattere di specialità deriva esclusivamente dalla definizione di uno strumento *ad hoc* per supportare le imprese italiane sui mercati africani e pertanto la proposta non determina un maggiore utilizzo delle risorse del Fondo rispetto a quanto previsto a legislazione vigente per l'operatività ordinaria. Inoltre, evidenzia che la riserva di 200 milioni disposta dalle norme non è riferita a una specifica annualità, ma opera fino ad

³⁴ Di seguito brevi cenni ai caratteri salienti del Fondo (commi 489-493): - destinazione al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte; - facoltà di intervento, in conformità alla normativa UE, nell'assunzione di capitale di rischio, concessione di finanziamenti in modalità diretta e indiretta, rilascio di garanzie su esposizioni di istituzioni finanziarie; - gestione del Fondo da parte della Cassa depositi e prestiti Spa in base ad apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Inoltre, due successivi provvedimenti hanno operato una rimodulazione delle risorse del Fondo, come segue: - l'articolo 13 del decreto-legge n. 181 del 2023 ha disposto il rifinanziamento del Fondo, per i predetti interventi, in misura pari a 200 milioni di euro per il 2024; - la sezione II della legge di bilancio 2024 ha disposto una riduzione delle risorse del Fondo di 280 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026.

esaurimento, ed è già stata prudenzialmente deliberata dal Comitato agevolazioni il 3 ottobre 2023.

Infine, circa il rifinanziamento del fondo rotativo per operazioni di *venture capital* (comma 12), la R.III. afferma che, attesa una disponibilità residua del FVC pari a circa 15 milioni di euro e un valore delle potenziali operazioni al 1° gennaio 2024 di circa 50 milioni di euro, un rifinanziamento di pari ammontare è richiesto per garantirne la continuità operativa, nonché per sostenerne l'incremento degli interventi attesi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
	Istituzione di un Fondo di garanzia per assistere le operazioni di finanziamento di Cassa depositi e prestiti Spa prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del Continente africano, per la realizzazione di interventi in specifici settori, nell'ambito del Piano Mattei	S	K	400				200	200			200	200		
10	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse destinate ad alimentare il Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, di cui all'art. 1, c. 343, della L. 266/2005	E	EXT	400											
	minori spese	S	K					-200	-200			-200	-200		

Al riguardo, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla R.III., non vi sono osservazioni sui commi 1-4, che non incrementano le risorse complessive inerenti al cd. Fondo 394, né modificano le condizioni e i termini dei finanziamenti, limitandosi a introdurre una specifica finalizzazione nell'ottica dell'attuazione del cd. piano Mattei.

In merito ai commi 5-10, e in particolare all'istituzione del Fondo di cui al comma 10, con una dotazione di 400 milioni di euro, andrebbero forniti chiarimenti in ordine all'integrale, corrispondente effetto stimato in termini di fabbisogno, sia pur suddiviso nell'arco di un biennio, il che presuppone l'escussione di tutte le garanzie fornite a valere su tale Fondo. Da un lato, tale ipotesi sembra eccessivamente prudentiale e andrebbe motivata, dall'altro, la limitazione di tale effetto al biennio 2024-2025 sembra poco realistica, atteso che i prestiti garantiti potrebbero avere durata superiore.

Per i relativi profili di copertura si segnala che sulla contabilità speciale 5361, secondo quanto evidenziato nella Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto

generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, risultavano giacenti, alla data del 31 dicembre 2023, circa 1,96 miliardi di euro. Anche se appare ampiamente verosimile, la presenza delle occorrenti risorse andrebbe confermata, sia in termini puramente contabili, sia in rapporto al fatto che la riduzione disposta non pregiudichi la restituzione agli aventi diritto delle somme reclamate entro il termine della prescrizione ordinaria.

Sempre secondo quanto riportato nella citata Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, le erogazioni per le restituzioni agli aventi diritto (titolari o successori *mortis causa*) che abbiano reclamato i predetti importi entro il termine di prescrizione sono state pari a circa 34,7 milioni di euro. Il complesso dei versamenti destinati ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 200 affluiscono al capitolo 3382 dello stato di previsione dell'entrata. In base al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, tali versamenti sono risultati pari, per detta annualità, a 213.142.342 euro.

Nulla da osservare sul comma 11.

Per quanto attiene al comma 12 andrebbero chiarite le ragioni per le quali il rifinanziamento ivi previsto e la sua copertura non sono registrati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

CAPO III

MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE

Articolo 11

(Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale)

L'articolo reca alcune modifiche agli artt. 610 e 611 c.p.p. in materia di giudizio in cassazione finalizzate a garantire maggiore efficienza del procedimento penale, in particolare attraverso una revisione dei tempi e delle modalità previste per le richieste di trattazione orale del ricorso.

In particolare, il comma 1, alle lettere a)-b), modifica il comma 5 dell'art. 610 c.p.p. (*Atti preliminari*), al fine di coordinare la disciplina recata dalla riforma del procedimento in cassazione con le disposizioni che regolano i contenuti ed i tempi dell'avviso di fissazione dell'udienza, stabilendo che: l'avviso al procuratore generale e ai difensori, cui la cancelleria deve provvedere almeno trenta giorni prima dell'udienza, contenga l'avvertimento che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio senza la presenza delle parti, salvo quanto previsto dall'art. 611; nei procedimenti da trattare in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, il termine per l'avviso è ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza.

Il comma 2, alle lettere a)-c), modifica l'art. 611 c.p. (*Procedimento in camera di consiglio*). In particolare, si interviene sul comma 1 differenziando i termini del procedimento a seconda che la trattazione avvenga in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti ovvero con la partecipazione di queste ex art. 127 c.p.p.. Nel caso di trattazione in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti rimane ferma la disciplina previgente. Per il caso di camera di consiglio partecipata ex art. 127 c.p.p., la novella in esame prevede che il termine per la presentazione di motivi nuovi e memorie sia ridotto da 15 a 10 giorni e quello per le memorie di replica da 5 a 3 giorni. Si modifica il comma 1-*ter* in materia di termine per la presentazione, da parte del procuratore generale e dei difensori, della richiesta di trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con

la partecipazione delle parti ex art. 127 c.p.p.. Il termine previgente, fissato in 10 giorni dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza, è sostituito dal termine perentorio di almeno 25 giorni liberi prima dell'udienza ovvero 15 giorni liberi nel caso di udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti ex art. 127 c.p.p.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano solo ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.

La RT annessa al ddl iniziale riferisce che la norma interviene sugli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale. L'imminente entrata in vigore della disciplina del processo penale di legittimità introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), a seguito del differimento disposto da ultimo con decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, rende urgente un aggiustamento della disposizione di cui all'art. 611 c.p.p., nella parte in cui regola la possibilità per il procuratore generale presso la Corte di cassazione e per il difensore legittimato di chiedere che la decisione venga assunta in pubblica udienza o mediante trattazione in camera di consiglio con la partecipazione degli stessi. Il termine per presentare la richiesta, concesso in forza dell'art. 611 c.p.p. approvato con la riforma, in quanto decorrente dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza, non appare, invero, funzionale alla effettiva possibilità per le parti di valutare i casi nei quali è necessaria la trattazione orale.

Rileva che allo stato attuale è vigente la normativa emergenziale, che fissa diversamente il termine per la scelta. L'efficacia di tale normativa, tuttavia, avrà termine il 30 giugno 2024.

La mancata previsione, per le parti, della possibilità di valutare in prossimità dell'udienza la scelta di non procedere con rito cartolare rischia di pregiudicare un utilizzo virtuoso della procedura, portando ad un eccesso di richieste di trattazione orale, con vanificazione di uno strumento predisposto per la razionalizzazione dei giudizi di cassazione (anche ai fini degli obiettivi PNRR).

Per tale motivo, con il decreto-legge si prevede che le richieste di trattazione in pubblica udienza o in udienza camerale partecipata siano presentate entro un termine computato a ritroso rispetto alla data dell'udienza (termine perentorio, rispettivamente, di venticinque o quindici giorni liberi).

Assicura che tali modalità consentiranno alle parti di ponderare in prossimità dell'udienza la necessità di accedere alla trattazione orale e, quindi, nei soli casi in cui effettivamente la consistenza delle questioni giuridiche rimesse alla Corte di cassazione lo renda necessario.

Con l'occasione, evidenziata la necessità di un compiuto adeguamento alla complessiva disciplina introdotta dal D.Lgs. 150 del 2022, evidenzia che si è ritenuto di chiarire il rapporto tra l'avviso di cui al comma 5 dell'art. 610 (sulla tipologia del procedimento) e la disciplina effettiva dell'udienza, che consegue al disposto dell'art. 611 c.p.p., e di collocare più correttamente nell'art. 610 c.p.p. i termini di comparizione anche per i procedimenti da trattare ex art. 127 c.p.p.

Il comma 3 disciplina l'ambito di applicazione delle modifiche apportate agli articoli 610 e 611 del codice, specificando che le stesse si applicano ai ricorsi proposti dopo il

30 giugno 2024, al fine di chiarire il passaggio dalla disciplina emergenziale, prorogata fino al 30 giugno, alle nuove disposizioni.

Conclusivamente, dal punto di vista finanziario, assicura che in considerazione della natura ordinamentale delle disposizioni in esame, inerente a compiti e adempimenti istituzionali, le norme non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, convenendo con la RT in merito alla natura essenzialmente ordinamentale delle norme e tenuto conto che la stessa precisa che le novelle intervenute afferiscono a compiti e adempimenti istituzionali che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

CAPO IV MISURE URGENTI IN MATERIA DI SPORT

Articolo 12 (Misure urgenti in materia di sport)

Il comma 1, modificando l'articolo 31 (che elimina le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, a decorrere, in linea generale, dal 1° luglio 2023 e, per i tesseramenti già in essere al 30 giugno 2023, dal 1° luglio 2024) del decreto legislativo n. 36 del 2021, differisce dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti per i tesseramenti già in atto al 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest'ultima data, senza soluzione di continuità, anche mediante rinnovo.

La RT afferma che la norma in esame mira a controllare gli impatti consistenti dovuti all'eliminazione del c.d. "vincolo sportivo", per tutti i tesseramenti diversi da quelli che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. In questo contesto appare urgente consentire che per i tesseramenti che costituiscono rinnovi in continuità di precedenti, il termine in questione sia prorogato al 1° luglio 2025, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che alle disposizioni originarie non erano stati ascritti effetti.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Lug. 2024

[Nota di lettura n. 164](#)

A.S. 1183: "Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia."

"

[Nota di lettura n. 165](#)

A.S. 1180: "Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione"

"

[Nota di lettura n. 166](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE (**Atto del Governo n. 165**)

"

[Nota di lettura n. 167](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale (**Atto del Governo n. 170**)

"

[Nota di lettura n. 168](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (**Atto del Governo n. 172**)

"

[Nota di lettura n. 169](#)

A.S. 1193: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca"

"

[Nota di lettura n. 170](#)

A.S. 1197: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica"

"

[Nota di lettura n. 171](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (**Atto del Governo n. 169**)

"

[Nota di lettura n. 172](#)

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (**Atto del Governo n. 177**)

"

[Nota di lettura n. 173](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA (**Atto del Governo n. 171**)

"

[Nota di lettura n. 174](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (**Atto del Governo n. 178**)

"

[Elementi di documentazione n. 5/1](#)

Rendiconto 2023 (**A.S. 1200**) e Assestamento 2024 (**A.S. 1201**)